

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 66° - Numero 2

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 13 gennaio 2012

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 3 gennaio 2012, n. 1.

Riqualificazione urbanistica con interventi di edilizia sociale convenzionata. Misure urgenti per lo sviluppo economico . pag. 3

LEGGE 3 gennaio 2012, n. 2.

Interventi a sostegno di organismi ed associazioni antirackett riconosciute. Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 pag. 10

LEGGE 3 gennaio 2012, n. 3.

Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere pag. 11

LEGGE 3 gennaio 2012, n. 4.

Promozione della Rete Scuole Alfamediali pag. 17

LEGGE 10 gennaio 2012, n. 5.

Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2012 e proroghe di contratti pag. 17

DISPOSIZIONE 29 dicembre 2011, n. 168.

Criteri per la verifica della fattibilità e dell'utilità dei progetti di gestione sperimentali ex art. 3 dell'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti in Sicilia n. 151 del 14 novembre 2011 pag. 24

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R. n. 2
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 3 gennaio 2012, n. 1.

Riqualficazione urbanistica con interventi di edilizia sociale convenzionata. Misure urgenti per lo sviluppo economico.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riqualficazione urbanistica con interventi di edilizia sociale convenzionata

1. Ai fini della realizzazione di alloggi sociali di cui all'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 e al decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, si applica in Sicilia la disciplina prevista dall'articolo 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in attuazione di quanto previsto dai commi 258 e 259 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la realizzazione di tali interventi può ricorrersi agli strumenti del partenariato pubblico-privato (PPP) di cui al comma 15 ter dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

2. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità e dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previa delibera della Giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, previo parere della competente Commissione legislativa della Assemblea regionale siciliana, sono disciplinate le modalità attuative per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 ed in particolare:

a) i criteri per l'individuazione delle aree in cui localizzare gli interventi, secondo le previsioni degli strumenti di programmazione urbanistica o in deroga agli stessi;

b) le modalità di individuazione e scelta dei partner privati degli interventi, secondo criteri di trasparenza, imparzialità e tutela della concorrenza;

c) le modalità e le condizioni per la valutazione delle proposte dei privati e per la negoziazione degli accordi di partenariato pubblico privato (PPP);

d) le eventuali premialità, sia in termini di volumi edificabili che di agevolazioni fiscali e/o finanziarie, da attribuire ai promotori degli interventi, secondo le condizioni ed i limiti ivi stabiliti;

e) le procedure amministrative a cui ricorrere per l'approvazione e l'attuazione degli interventi, secondo criteri di semplificazione e trasparenza;

f) gli obiettivi minimi da conseguirsi, da parte dei comuni, in termini di disponibilità di alloggi sociali e riqualficazione urbanistica, in relazione alle caratteristiche dell'intervento ed alle quote di investimento pubblico e privato complessivamente previste;

g) le modalità per consentire, fra i costi dell'intervento, l'eventuale inclusione delle spese della relativa assistenza tecnico-amministrativa ai comuni.

Art. 2.

Partecipazione degli IACP alle procedure di riqualficazione urbanistica

1. Nelle more della riforma organica degli Istituti autonomi delle Case popolari, gli stessi possono concorrere, insieme ai comuni ed ai soggetti privati, all'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, secondo le modalità in essa stabilite e disciplinate con il regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1.

Art. 3.

Interventi di programmazione in favore dell'edilizia sociale, sovvenzionata e agevolata. Interventi a sostegno delle popolazioni colpite da eventi calamitosi nel comune di Favara e nei comuni della provincia di Messina

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, le risorse afferenti all'edilizia sia sovvenzionata che agevolata originate dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 ed, altresì, le risorse dell'edilizia sovvenzionata (ex GESCAL) giacenti presso la Cassa depositi e prestiti, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non risultino adottati atti giuridicamente vincolanti, sono programmate per la loro utilizzazione, con esclusione delle quote effettivamente impegnate alla predetta data e di quelle necessarie al completamento degli interventi in corso, con le seguenti finalità:

a) interventi per l'eliminazione del pericolo in immobili di edilizia residenziale pubblica;

b) acquisto di alloggi immediatamente abitabili da privati;

c) contratti di quartiere II, per l'utilizzazione della graduatoria formata in base alle proposte dei comuni della Regione, approvata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2005;

d) interventi di riqualficazione urbana per alloggi a canone sostenibile ovvero interventi per il recupero edilizio, la rifunzionalizzazione ed il completamento di strutture al servizio delle forze dell'ordine, comprensive di alloggio, ed altresì interventi di completamento delle strutture polivalenti destinate a funzioni di casa albergo e/o casa protetta;

e) piani di edilizia sociale realizzati mediante fondi immobiliari, costituiti ai sensi del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Per le finalità del presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2011 la spesa di 6.000 migliaia di euro cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità dell'U.P.B. 8.2.2.6.1, capitolo 673341, del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2011.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti accerta la consistenza delle eventuali e ulteriori risorse di cui al comma 1 e ne propone il riparto all'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità che provvede con proprio decreto previa delibera della Giunta regionale.

3. In considerazione delle condizioni di rischio per la pubblica incolumità determinatesi nel centro storico del comune di Favara e del disagio abitativo conseguente alle

ordinanze di sgombero coattivo già disposte dall'amministrazione comunale, il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è autorizzato a trasferire al comune di Favara 3.000 migliaia di euro, per le finalità di cui al comma 1, lettere b) e d), con specifico vincolo a favore dei destinatari delle predette ordinanze, ove residenti negli immobili oggetto delle ordinanze stesse da almeno due anni, e a condizione che gli immobili da acquisire siano in regola con la vigente legislazione in materia di edilizia e urbanistica. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 3.000 migliaia di euro ed al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 8.2.2.6.1, capitolo 673341, del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2011.

4. In considerazione delle condizioni di disagio abitativo determinatesi nella provincia di Messina, a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nel mese di novembre 2011, il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è autorizzato a trasferire all'Istituto autonomo case popolari di Messina la somma di 10.000 migliaia di euro, per le finalità di cui al comma 1, lettere b) e d), con specifico vincolo a favore dei residenti nei comuni alluvionati, destinatari di ordinanze di sgombero o di provvedimento che, a causa dei predetti eventi, dichiarano l'inabitabilità degli immobili di residenza e a condizione che gli immobili da acquisire siano in regola con la vigente legislazione in materia di edilizia e urbanistica. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 10.000 migliaia di euro ed al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 8.2.2.6.1, capitolo 673341, del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2011.

5. L'intervento di cui al comma 3 ha luogo ove i destinatari delle ordinanze di sgombero adottate dal comune di Favara siano in possesso dei requisiti soggettivi per l'assegnazione di alloggi in regime di edilizia sovvenzionata. I medesimi requisiti devono essere posseduti dai destinatari dell'intervento di cui al comma 4, con esclusione di quello relativo al reddito, elevato al triplo. L'intervento è, comunque, subordinato alla previa ricognizione e assegnazione, da parte del comune di Favara e degli altri comuni interessati di unità abitative esistenti nel patrimonio comunale e destinabili alle medesime finalità. Si considerano immediatamente utilizzabili per dette finalità gli immobili abusivamente realizzati e non sanabili, pur in assenza di provvedimento comunale di acquisizione al patrimonio.

6. All'articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, dopo il comma 4 ter, introdotto dalla delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 304 del 13 dicembre 2011 recante "Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive", è inserito il seguente:

"4 quater. Le agevolazioni di cui ai commi 4 bis. e 4 ter. possono essere concesse sotto forma di contributi in conto capitale, anche cumulativamente con le altre tipologie di contributi, entro i limiti e con le modalità individuate con i decreti adottati dall'Assessore regionale per le attività produttive ai sensi dei predetti commi".

Art. 4.

Interventi per la riqualificazione di aree urbane degradate nella città di Messina

1. Le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 5 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modi-

ficazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si applicano agli edifici inclusi nei piani di risanamento di cui alla legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5.

Promozione dello sviluppo del sistema integrato di fondi immobiliari di edilizia sociale ed istituzione del Fondo immobiliare regionale

1. La Regione promuove la realizzazione di interventi a sostegno delle politiche abitative a valere sulle risorse di cui all' art 3, comma 1, lettera e). A tale scopo promuove lo sviluppo del sistema integrato di fondi immobiliari di edilizia sociale di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, finalizzato all'incremento della dotazione sul territorio regionale di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, per le categorie individuate all'articolo 11, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. La Regione è autorizzata a costituire, con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, di concerto con l'Assessore regionale per le infrastrutture e per la mobilità, un fondo immobiliare operante sul territorio regionale per l'edilizia residenziale sociale ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 e per le finalità ivi previste e a sottoscriverne le quote, per cassa e/o in natura. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'economia, di concerto con l'Assessore regionale per le infrastrutture e per la mobilità, con proprio decreto, disciplina le modalità di costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del fondo immobiliare regionale in coerenza con i principi fissati per il sistema dei fondi immobiliari nazionali previsti dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatta salva la possibilità di introdurre disciplina di dettaglio in relazione a specifiche e peculiari caratteristiche degli interventi della Regione in materia di edilizia sociale. Nei successivi trenta giorni con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, di concerto con l'Assessore regionale per le infrastrutture e per la mobilità, è adottato il bando per l'individuazione del soggetto gestore del Fondo, esclusivamente con procedure di evidenza pubblica. Le quote del Fondo immobiliare regionale possono essere sottoscritte, per cassa e/o in natura, da investitori istituzionali pubblici o da soggetti privati, tra i quali il Fondo nazionale (Fondo Investimenti per l'Abitare) del Sistema integrato di fondi, gestito da CDPI SGR, società di gestione del risparmio controllata da Cassa depositi e prestiti. Gli interventi realizzati dal fondo immobiliare regionale di cui al presente comma sono rivolti a privilegiare le proposte che, a parità di obiettivi e risultati attesi, garantiscano nell'ordine:

- a) il più efficace coordinamento con le politiche regionali in materia di edilizia residenziale pubblica;
- b) il maggior coinvolgimento della Regione nelle scelte strategiche;
- c) il minor impegno della Regione in termini finanziari;
- d) la permanente verifica degli interventi in itinere;
- e) la maggior dotazione economico-patrimoniale.

3. È esclusa la partecipazione della Regione a fondi immobiliari che perseguano, anche indirettamente, obiet-

tivi speculativi o comunque non riconducibili alle finalità del comma 2.

4. La sottoscrizione di quote del Fondo da parte di soggetti privati è comunque subordinata al possesso da parte degli stessi dei requisiti soggettivi accertati ai sensi e per gli effetti degli articoli 82 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I soggetti che intendano realizzare i programmi di edilizia residenziale sociale di cui al comma 2 o che partecipino alla loro realizzazione devono essere in possesso dei medesimi requisiti soggettivi.

5. Salvo quanto disposto nei precedenti commi, le disposizioni del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche e integrazioni, ove riferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si intendono riferite all'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità e ove riferite al Ministero dell'economia si intendono riferite all'Assessorato regionale dell'economia.

6. I proventi derivanti dalla dismissione degli immobili di proprietà comunale sono destinati da ogni singolo comune, nella misura minima del 30 per cento, al Fondo immobiliare regionale per gli interventi di edilizia sociale da effettuarsi nel rispettivo territorio.

Art. 6.

Adozione del regolamento di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 12/2011

1. Il termine fissato dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, per l'adozione del regolamento ivi previsto, è fissato al 31 gennaio 2012. Le procedure disciplinate dal Titolo I della stessa legge sono concluse nei novanta giorni successivi alla data di pubblicazione del regolamento nella *Gazzetta Ufficiale*, termine entro il quale cessano di avere efficacia anche le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, della legge regionale n. 12/2011.

Art. 7.

Obbligazioni pregresse per lavori nel comune di Furnari

1. Per consentire il soddisfacimento delle obbligazioni assunte nei confronti del comune di Furnari relative ai lavori di ristrutturazione e restauro di un edificio da adibire a caserma dei vigili del fuoco ed al palazzo municipale è autorizzata per l'esercizio finanziario 2011 la spesa di 1.701 migliaia di euro cui si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 8.2.2.6.1, capitolo 673341, del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2011.

Art. 8.

Differimento di termini per il recupero abitativo

1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, come modificato dall'articolo 65 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dall'articolo 26 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, e dall'articolo 112 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, è ulteriormente differito alla data di approvazione della presente legge.

Art. 9.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 gennaio 2012.

LOMBARDO

Assessore regionale per le attività produttive

VENTURI

Assessore regionale per l'economia

ARMAO

Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità

RUSSO

Assessore regionale per il territorio e l'ambiente

SPARMA

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all'art. 1, comma 1:

— L'art. 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, recante "Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali.", così dispone:

«*Definizione di alloggio sociale.* – 1. Al fine di ottemperare a quanto previsto in materia di aiuti di Stato a favore degli alloggi sociali dalla decisione 2005/842/CE, della Commissione europea, del 28 novembre 2005, il Ministro delle infrastrutture, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, delle politiche per la famiglia, per le politiche giovanili e le attività sportive e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, le caratteristiche e i requisiti degli alloggi sociali esenti dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.»

— Il decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 recante "Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 giugno 2008, n. 146.

— L'art. 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.", così dispone:

«*Piano Casa.* – 1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano nazionale di edilizia abitativa.

2. Il piano è rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di abitazioni di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinate prioritariamente a prima casa per:

a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;

b) giovani coppie a basso reddito;

c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;

d) studenti fuori sede;

e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;

f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;

g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

3. Il Piano nazionale di edilizia abitativa ha ad oggetto la costruzione di nuove abitazioni e la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo bisogno abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, attraverso i seguenti interventi:

a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale;

b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia con le risorse anche derivanti dall'alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, con le modalità previste dall'articolo 13;

c) promozione da parte di privati di interventi anche ai sensi della parte II, titolo III, Capo III del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, potendosi anche prevedere termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa;

e) realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi sulla effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualità in termini di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati. Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati.

5. Gli interventi di cui al comma 4 sono attuati anche attraverso le disposizioni di cui alla parte II, titolo III, Capo III, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante:

a) il trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio abitativo;

b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana, nel rispetto delle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione;

d) la costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3, lettera a) con la possibilità di prevedere altresì il conferimento al fondo dei canoni di locazione, al netto delle spese di gestione degli immobili;

e) la cessione, in tutto o in parte, dei diritti edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare alla alienazione in favore delle categorie sociali svantaggiate di cui al comma 2.

6. I programmi di cui al comma 4 sono finalizzati a migliorare e a diversificare, anche tramite interventi di sostituzione edilizia, l'abitabilità, in particolare, nelle zone caratterizzate da un diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano.

7. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 3, lettera e) l'alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, è identificato, ai fini dell'esenzione dall'obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea, come parte essenziale e integrante della più complessiva offerta di edilizia residenziale sociale, che costituisce nel suo

insieme servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie.

8. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma 4, sono appositamente disciplinati le modalità e i termini per la verifica periodica delle fasi di realizzazione del piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione più efficienti. Le abitazioni realizzate o alienate nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo possono essere oggetto di successiva alienazione decorsi dieci anni dall'acquisto originario.

[9. L'attuazione del piano nazionale può essere realizzata, in alternativa alle previsioni di cui al comma 4, con le modalità approvate di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.]

10. Una quota del patrimonio immobiliare del demanio, costituita da aree ed edifici non più utilizzati, può essere destinata alla realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, sulla base di accordi tra l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non più utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali.

11. Per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e le province possono associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. I programmi integrati di cui al comma 4 sono dichiarati di interesse strategico nazionale. Alla loro attuazione si provvede con l'applicazione dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.

12. Fermo quanto previsto dal comma 12-bis, per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui all'articolo 3, comma 108, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 21, 21-bis, ad eccezione di quelle già iscritte nei bilanci degli enti destinatari e impegnate, e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni. Gli eventuali provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni legislative citate al primo periodo del presente comma, incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti. A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte sul fondo di cui al presente comma, negli importi corrispondenti agli effetti in termini di indebitamento netto previsti per ciascun anno in sede di iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie di cui alle indicate autorizzazioni di spesa.

12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza regionale, diretti alla risoluzione delle più pressanti esigenze abitative, è destinato l'importo di 200 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 21 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla ripartizione tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

13. Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.»

— I commi 258 e 259 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 144 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).", così rispettivamente dispongono:

«258. – Definizione, negli strumenti urbanistici, di zone da destinare all'edilizia residenziale sociale.

Fino alla definizione della riforma organica del governo del territorio, in aggiunta alle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e alle relative leggi regionali, negli strumenti urbanistici sono definiti ambiti la cui trasformazione è subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari, singoli o in forma consortile, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in rapporto al fabbisogno locale e in relazione all'entità e al valore della trasformazione. In tali ambiti è possibile prevedere, inoltre, l'eventuale fornitura di alloggi a canone calmierato, concordato e sociale.».

«259. – Possibilità di aumento di volumetria da parte dei Comuni per l'edilizia residenziale sociale.

Ai fini dell'attuazione di interventi finalizzati alla realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo urbanistico ed edilizio, di riqualificazione e miglioramento della qualità ambientale degli insediamenti, il comune può, nell'ambito delle previsioni degli strumenti urbanistici, consentire un aumento di volumetria premiale nei limiti di incremento massimi della capacità edificatoria prevista per gli ambiti di cui al comma 258.».

— Il comma 15 ter dell'art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.", così dispone:

«Definizioni. – 15-ter. Ai fini del presente codice, i «contratti di partenariato pubblico privato» sono contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato pubblico privato la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, l'affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società miste. Possono rientrare altresì tra le operazioni di partenariato pubblico privato l'affidamento a contraente generale ove il corrispettivo per la realizzazione dell'opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla disponibilità dell'opera per il committente o per utenti terzi. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 44, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, alle operazioni di partenariato pubblico privato si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 10 dicembre 2010, n. 288, S.O.».

Nota all'art. 3, comma 1:

L'art. 25 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali." così dispone:

«Norme in materia di opere di infrastrutturazione viaria delle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina. – 1. Una quota del 10 per cento delle risorse riprogrammabili provenienti dalle economie accertabili a valere sulle risorse destinate ai programmi di riqualificazione urbana e residenziale, è destinata, previa ripartizione territoriale della spesa, alla realizzazione di opere di infrastrutturazione viaria delle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina, con prioritaria destinazione alle opere funzionali allo sviluppo turistico comprese nei piani approvati dai commissari straordinari per l'emergenza traffico.».

— La legge 5 agosto 1978, n. 457, recante "Norme per l'edilizia residenziale" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 19 agosto 1978, n. 231.

Nota all'art. 3, comma 1, lett. e):

Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.", è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 25 giugno 2008, n. 147, S. O. n. 152/L.

Nota all'art. 3, comma 6:

L'art. 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000/2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Aiuti all'investimento. – 1. Al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese commerciali è istituito previa stipula di apposita convenzione, presso una società o ente in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi, un fondo a gestione separata per la concessione delle seguenti agevolazioni, conformemente alle condizioni e limiti previsti dal regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 9 agosto 2008 serie L 214, per i programmi e le tipologie di investimento di cui all'articolo 12, lettera a), del citato regolamento CE n. 800/2008:

1) finanziamenti fino al 75 per cento della spesa realizzata per un importo comunque non superiore ad euro 500 mila della durata massima di 15 anni di cui sino a due di preammortamento, a fronte di programmi di investimento che abbiano per oggetto, congiuntamente o alternativamente:

a) l'acquisto, la costruzione, ivi compresa l'acquisizione della relativa area, il rinnovo, la trasformazione, l'adattamento e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività commerciale;

b) l'acquisto delle attrezzature e il rinnovo degli arredi necessari per l'esercizio dell'attività commerciale;

c) per un importo non superiore al 25 per cento dell'investimento ammissibile, costi immateriali relativi alla certificazione di qualità, alla tutela ambientale, all'innovazione tecnologica, all'acquisto di programmi gestionali per l'informatizzazione e agli oneri derivanti dai contratti di franchising;

2) contributi in conto interessi sui mutui contratti con gli istituti di credito per un importo superiore a 100.000,00 euro e fino a 516.458,90 euro e, comunque, entro il limite del 75 per cento dell'investimento diretti al finanziamento di spese di cui alle lettere a), b), c) del punto 1) del presente comma;

3) finanziamenti fino al 75 per cento della spesa necessaria per investimenti di cui alle lettere b) e c) del punto 1) del presente comma e per un importo comunque non superiore a euro 25.000,00 della durata massima di anni tre;

4) in alternativa ai finanziamenti per gli investimenti di cui alle lettere a) e b) del punto 1) del presente comma, contributi in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria di durata massima di quindici anni, per i beni immobili, e di cinque anni per quelli mobili, di importo massimo non superiore a euro 500 mila e non inferiore a euro 30 mila.

2. Nel caso in cui gli investimenti da realizzare attengano soltanto alle spese indicate alle lettere b) e c) del punto 1) del comma 1, i limiti massimi dei finanziamenti ammissibili ai benefici nello stesso comma previsti sono ridotti del 40 per cento.

3. Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione rientranti nei programmi di investimento di cui al comma 1, di beni mobili ed immobili acquistati nuovi di fabbrica o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo stabilito.

4. Alle operazioni creditizie di cui al presente articolo si applicano le disposizioni generali previste dall'articolo 16.

4-bis. Al fine di favorire il superamento della grave situazione di emergenza economico-sociale, causata dall'eccezionale afflusso di migranti provenienti dai Paesi del Nord Africa, nelle isole di Lampedusa e Linosa (AG), il fondo di cui al presente articolo erogherà altresì agevolazioni in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese le microimprese, come definite dal reg. CE n. 800/2008 del

6 agosto 2008 pubblicato nella g.u.u.e. L 214 del 9 agosto 2008, aventi sede legale da almeno sei mesi antecedenti al 16 giugno 2011, presso il comune di Lampedusa e Linosa (AG). Con successivo decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive sono definiti i requisiti e le modalità per l'accesso a tali agevolazioni da parte dei soggetti sopra individuati.

4 ter. Al fine di favorire il superamento della grave situazione di emergenza economico-sociale causata dagli eccezionali eventi alluvionali del 22 novembre 2011, nei comuni della provincia di Messina, individuati nella deliberazione della Giunta regionale n. 334 del 24 novembre 2011, colpiti dai predetti eventi, il fondo di cui al presente articolo eroga altresì agevolazioni in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese le microimprese come definite dal regolamento CE 6 agosto 2008 n. 800/2008, della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. L 214 del 9 agosto 2008, aventi sede legale da almeno sei mesi antecedenti al 22 novembre 2011, presso i comuni interessati dai citati eventi alluvionali della provincia di Messina. Con successivo decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive sono definiti i requisiti e le modalità per l'accesso a tali agevolazioni da parte dei soggetti sopra individuati.

4 quater. *Le agevolazioni di cui ai commi 4 bis. e 4 ter. possono essere concesse sotto forma di contributi in conto capitale, anche cumulativamente con le altre tipologie di contributi, entro i limiti e con le modalità individuate con i decreti adottati dall'Assessore regionale per le attività produttive ai sensi dei predetti commi.*

5. Alla gestione del fondo istituito dal presente articolo sovrintende un comitato amministrativo, nominato con decreto del Presidente della Regione, presieduto dal direttore generale dell'ente o della società di gestione o, in caso di assenza o impedimento di questi, da chi ne fa le veci, e composto da:

a) cinque componenti designati dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, scelti su terne proposte dalle associazioni regionali dei commercianti maggiormente rappresentative;

b) due funzionari con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente in servizio presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, designati dai rispettivi Assessori;

c) un componente designato dall'Associazione bancaria italiana;

d) due esperti in materia creditizia designati dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

6. Svolge le funzioni di segretario un dipendente dell'ente gestore nominato dal suo presidente. I componenti ed il segretario durano in carica quattro anni.

7. Ai fini della determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti ed al segretario del comitato, il cui onere è a carico del fondo, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.

8. Ai fini del controllo comunitario sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di 100 milioni di euro.»

Note all'art. 4, comma 1:

— Il comma 9 dell'art. 5 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, recante "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.", così dispone:

«*Costruzioni private.* — 9. Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, le Regioni approvano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:

a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;

b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;

c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;

d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.»

— La legge regionale 6 luglio 1990, n. 10, recante "Interventi per il risanamento delle aree degradate di Messina." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 21 luglio 1990, n. 34.

Note all'art. 5, comma 1:

— L'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, recante "Piano nazionale di edilizia abitativa.", così dispone:

«*Sistema integrato di fondi immobiliari.* — 1. È avviata la procedura per la definizione delle modalità di partecipazione, attraverso l'utilizzo fino ad un massimo di 150 milioni di euro a valere sul Fondo di cui al comma 12 dell'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ad uno o più fondi immobiliari chiusi ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni, le cui quote possano essere sottoscritte esclusivamente da investitori istituzionali di lungo termine.

2. I fondi immobiliari di cui al comma 1 dovranno essere dedicati allo sviluppo di una rete di fondi o altri strumenti finanziari che contribuiscano a incrementare la dotazione di alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, delle politiche per la famiglia, e per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 giugno 2008, n. 146.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui il presente Piano costituisce allegato, istituisce, presso il proprio Ministero un gruppo di lavoro cui partecipano tre rappresentanti dello stesso Ministero, tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, tre rappresentanti delle regioni e tre rappresentanti degli enti locali indicati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché due esperti designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica. Il gruppo di lavoro potrà, altresì, essere integrato da eventuali ulteriori esperti nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ai partecipanti al gruppo di lavoro non sono dovuti compensi a qualsiasi titolo.

4. Il gruppo di lavoro entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui il presente Piano costituisce allegato, indica i requisiti che i regolamenti dei fondi di cui al comma 1 devono possedere, sulla base dei seguenti criteri:

a) dimensione obiettivo pari a 3 miliardi di euro e ammontare minimo di 1 miliardo di euro;

b) durata non inferiore a 25 anni;

c) rendimento obiettivo in linea con quelle di strumenti finanziari comparabili presenti sul mercato;

d) adeguata diversificazione territoriale degli investimenti;

e) composizione degli organi del Fondo tale da assicurare un'adeguata rappresentatività agli investitori;

f) criteri di partecipazione agli investimenti locali, acquisendo partecipazioni di minoranza fino a un limite massimo del 40%, sulla base fra gli altri dei seguenti elementi:

f.1) strategia di investimento;

f.2) rendimento obiettivo in linea con quello di strumenti finanziari comparabili presenti sul mercato;

f.3) sostenibilità economico-finanziaria del piano di attività o previsione di adeguati presidi in tal senso;

f.4) fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in termini di onorabilità e professionalità, esperienza dei promotori e delle società di gestione locali;

f.5) modalità di diversificazione e mitigazione dei rischi;

f.6) dimensione significativa degli interventi;

f.7) durata e modalità di dismissione a scadenza della partecipazione detenuta dal fondo nazionale;

f.8) regole di governo che consentano al fondo nazionale un'efficace monitoraggio e partecipazione alle procedure d'investimento;

f.9) un'efficace strategia di risposta al bisogno abitativo locale attraverso la realizzazione di interventi sostenibili dal punto di vista economico, sociale, ambientale ed energetico;

f.10) l'integrazione con le politiche pubbliche locali, evidenziata dal coordinamento con programmi regionali e comunali per l'edilizia sociale (piani casa regionali e comunali), programmi di riqualificazione o trasformazione urbana, realizzazione di infrastrutture locali strategiche per il territorio, nonché piani di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico anche ai sensi dell'art. 11, comma 10, e dell'art. 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

f.11) l'eventuale apporto di contributi pubblici o privati, ad esempio attivati a amministrazioni locali, dallo Stato o dall'Unione europea compresi quelli di cui all'art. 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 sui fondi strutturali e quelli in cui può intervenire il Fondo Europeo per gli Investimenti;

f.12) l'eventuale coinvolgimento di più comunità locali;

f.13) un processo di investimento che minimizzi i rischi di ritardata realizzazione degli interventi immobiliari, anche con riferimento al loro percorso economico, tecnico e amministrativo di attuazione;

g) previsione della possibilità di investire fino ad un massimo del 10% del proprio ammontare sottoscritto in iniziative locali anche in deroga al limite massimo del 40% sopra indicato, nel rispetto degli altri criteri indicati ed in particolare del rendimento obiettivo del fondo.

5. Qualora per gli interventi locali realizzati ai sensi dell'art. 4 si intenda proporre la partecipazione all'investimento di uno o più Fondi di cui al comma 1 del presente articolo, i medesimi sono invitati a partecipare alla negoziazione ed alla eventuale sottoscrizione dell'Accordo di programma.

6. L'investimento in fondi di cui al comma 1 è attuabile in applicazione delle previsioni di cui all'art. 5, comma 7, lettera a), e comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, mediante destinazione del reddito, ai sensi dell'art. 8 del medesimo decreto, ovvero del patrimonio ed è compatibile con le vigenti disposizioni in materia di attività di copertura delle riserve tecniche delle compagnie di assicurazione di cui ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e 17 marzo 1995, n. 175, e successive modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP n. 147 e 148 del 1996, e successive modificazioni, nei limiti ed alle condizioni ivi contenuti.

7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con proprio decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla definizione dei criteri di cui al comma 4 gli adempimenti necessari per la definizione e l'attuazione delle procedure di cui al presente articolo, ivi compresi i criteri di ripartizione dei fondi di cui al comma 1 in caso di partecipazione alle procedure di più di un concorrente.

8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, potrà autorizzare l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 11, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per l'attivazione di strumenti finanziari innovativi dedicati al settore dell'edilizia sociale quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo fondi di garanzia, forme di finanziamento in pool, piani di «risparmio casa» che favoriscano il riscatto a medio termine degli alloggi anche in collaborazione con istituti bancari.»

— Per l'articolo 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.”, vedi nota all'art.1, comma 1.

Note all'art. 5, comma 2:

— Per l'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 recante “Piano nazionale di edilizia abitativa.”, vedi nota all'art. 5, comma 1.

— Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.”, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 25 giugno 2008, n. 147, S.O.

Nota all'art. 5, comma 4:

Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.”, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 settembre 2011, n. 226, S.O.

Nota all'art. 5, comma 5:

Per il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.”, vedi nota all'art. 5, comma 2.

Nota all'art. 6, comma 4:

Gli articoli 1 e 31 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.”, così rispettivamente dispongono:

«Art. 1. - *Applicazione della normativa nazionale.* – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modifiche dalla stessa introdotte, si applicano nel territorio della Regione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE” e le sue successive modifiche ed integrazioni ed i regolamenti in esso richiamati e successive modifiche, fatta eccezione dell'articolo 7, commi 8 e 9, dell'articolo 84, commi 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 12, dell'articolo 128 e dell'articolo 133, comma 8. In particolare, si applica il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e le successive modifiche ed integrazioni, con esclusione delle parti riferibili alle norme del decreto legislativo n. 163/2006 espressamente dichiarate non applicabili in forza della presente legge. Entro il 31 dicembre 2011, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto regionale, saranno definite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente capo.

2. I riferimenti al “Bollettino Ufficiale della Regione” e alla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” contenuti nel decreto legislativo n. 163/2006 devono intendersi riferiti alla “Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana”; nel caso di riferimenti ad organi ed istituzioni statali deve farsi riferimento ai corrispondenti organi ed istituzioni regionali.

3. Sono fatti salvi l'articolo 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, e l'articolo 7 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 16.»

«Art. 31. - *Norme transitorie.* – 1. Fermi restando i termini di cui al comma 1 dell'articolo 1, gli appalti di lavori, servizi e forniture i cui bandi siano pubblicati entro il 31 dicembre 2011 possono essere affidati ed eseguiti sulla base della normativa previgente, fermo restando l'obbligo del loro adeguamento alle previsioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7. Sono comunque fatti salvi i progetti approvati in linea tecnica anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando l'obbligo del loro adeguamento alla disciplina scaturita dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 successivamente al 31 dicembre 2011.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 207/2010 possono essere inseriti nei programmi regionali di spesa, quale che ne sia la fonte finanziaria, lavori dotati del livello di progettazione minima prevista dallo stesso D.P.R. n. 207/2010.

3. È abrogato il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 16.

4. Per tutti gli incarichi di collaudo conferiti e non ancora liquidati alla data di pubblicazione della presente legge, si applica quanto disposto dal comma 20 dell'articolo 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinata con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.»

Nota all'art. 8, comma 1:

L'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", così dispone:

«Norme per il contenimento del consumo di nuovo territorio. – 1. La Regione promuove il recupero ai fini abitativi dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati degli edifici esistenti e regolarmente realizzati alla data di approvazione della presente legge, con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.

2. Negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza è consentito il recupero volumetrico a solo scopo residenziale dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati esistenti fatta eccezione delle pertinenze relative ai parcheggi di cui all'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, come integrato e modificato dall'articolo 31 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21. Il recupero volumetrico è consentito anche con la realizzazione di nuovi solai o la sostituzione dei solai esistenti.

3. Si definiscono come sottotetti i volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici ed i volumi compresi tra il tetto esistente ed il soffitto dell'ultimo piano dei medesimi edifici. Si definiscono pertinenze, locali accessori e seminterrati, i volumi realizzati al servizio degli edifici, anche se non computabili nella volumetria assentita degli stessi.

4. Il recupero abitativo dei sottotetti, delle pertinenze dei locali accessori e dei seminterrati è consentito, previa concessione edilizia anche tacitamente assentita o denuncia di inizio attività, attraverso interventi edilizi, purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti, salvo quanto disposto dal comma 7.

5. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purché si assicura per ogni singola unità immobiliare l'altezza media ponderale di metri 2, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi 1,50 per la superficie relativa.

6. Il recupero abitativo delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati è consentito in deroga alle norme vigenti e comunque per un'altezza minima non inferiore a m. 2,40.

7. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti, delle pertinenze e dei locali accessori devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde. Tale recupero può avvenire anche mediante la previsione di apertura di finestre, lucernari e terrazzi esclusivamente per assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione. Per gli interventi da effettuare nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, i comuni possono adottare apposita regolamentazione in variante al vigente regolamento edilizio comunale entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'adozione di detta variante è obbligatorio acquisire il parere della competente Sovrintendenza a prescindere dal fatto che il centro storico risulti o meno sottoposto a vincolo paesistico; il parere richiesto deve essere reso entro il termine perentorio di centoventi giorni, decorso il quale se ne prescinde ove non è reso. È fatto salvo l'obbligo delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

8. Il progetto di recupero ai fini abitativi deve essere conforme alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti, nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici.

9. Le opere assentite ai sensi del presente articolo comportano la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, ai sensi dell'articolo 16 del testo unico emanato con D.P.R. n. 380 del 2001, calcolati secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione. La realizzazione delle opere è altresì subordinata al versamento alla regione di una somma pari al 20 per cento del valore dei locali oggetto di recupero desumibile dal conseguente incremento della relativa rendita catastale che deve risultare dalla perizia giurata allegata alla denuncia di attività o presentata ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, o deve essere presentata dal richiedente all'atto del rilascio della concessione edilizia da parte del responsabile del procedimento dell'ufficio tecnico comunale.

10. Il recupero abitativo di cui al presente articolo è consentito solo ove risultino completati anche i prospetti dell'intero edificio e delle relative pertinenze.».

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 805

«Riqualficazione urbanistica con interventi di edilizia sociale convenzionata. Misure urgenti per lo sviluppo economico».

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Mancuso il 18 ottobre 2011.

Trasmesso alla Commissione 'Ambiente e territorio' (IV) il 19 ottobre 2011.

Assegnato per il parere alla I Commissione 'Affari istituzionali' il 19 ottobre 2011.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 169 del 20 ottobre 2011, n. 170 del 25 ottobre 2011 e 171 del 9 novembre 2011.

Deliberato l'invio del testo coordinato al Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 170 del 25 ottobre 2011.

Parere reso dal Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 76 dell'8 novembre 2011.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 171 del 9 novembre 2011.

Relatore: Mancuso.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 299 del 29 novembre 2011, n. 300 del 30 novembre 2011 e n. 305 del 14 dicembre 2011.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 305 del 14 dicembre 2011.

(2011.50.3687)048

LEGGE 3 gennaio 2012, n. 2.

Interventi a sostegno di organismi ed associazioni anti-rackett riconosciute. Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contributi per le finalità previste dall'articolo 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20

1. Per le finalità previste dall'articolo 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata nell'esercizio finanziario 2011, l'ulteriore spesa di 300 migliaia di euro (U.P.B. 6.2.1.3.5, capitolo 183718), cui si fa fronte mediante riduzione di pari importo di parte delle disponibilità dell'U.P.B. 6.2.1.3.1, capitolo 183742, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 2.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, in materia di misure di sostegno ad associazioni antirackett

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, dopo la parola "riconosciute" sono aggiunte le parole "e che si siano costituite parte civile".

Art. 3.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 gennaio 2012.

LOMBARDO
ARMAO

Assessore regionale per l'economia

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1, e all'art. 2, comma 1:

L'articolo 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, recante "Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari", per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 2 che si annota, risulta il seguente:

«Misure di sostegno alle associazioni antirackett riconosciute ad istituzioni impegnate nella lotta ai fenomeni delle estorsioni e dell'usura. – 1. Il Presidente della Regione è autorizzato a corrispondere contributi sino a un massimo di lire 50 milioni annui prioritariamente alle associazioni antirackett riconosciute e che si siano costituite parte civile, a fondazioni, a centri e ad altre strutture associative, aventi sede in Sicilia, per il perseguimento di finalità connesse all'assistenza, alla tutela, all'informazione dei soggetti che abbiano subito richieste o atti estorsivi, nonché dei soggetti che abbiano fatto ricorso a prestiti ad usura e le cui attività economiche o professionali versino conseguentemente in stato di difficoltà.

2. Il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 deve risultare dall'atto costitutivo e dallo statuto delle fondazioni e delle associazioni di cui al presente articolo, che inoltre devono risultare iscritte negli appositi elenchi tenuti dalle competenti autorità dello Stato.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 e di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

4. All'onere di lire 200 milioni previsto per l'anno 1999 si provvede con parte dello stanziamento del capitolo 38085 del bilancio della Regione.

5. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

6. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.».

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 793

«Interventi a sostegno delle Associazioni antirackett».

Iniziativa governativa: Presidente della Regione, Raffaele Lombardo, su proposta dell'Assessore per l'economia, Gaetano Armao il 30 settembre 2011.

Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 5 ottobre 2011.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute nn. 183 dell'11 ottobre 2011, 184 del 18 ottobre 2011, 188 del 15 novembre 2011 e 190 del 29 novembre 2011.

Deliberato l'invio in Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 184 del 18 ottobre 2011.

Deliberato l'invio al "Comitato per la qualità della legislazione" nella seduta n. 184 del 18 ottobre 2011.

Parere reso dal "Comitato per la qualità della legislazione" nella seduta n. 75 del 25 ottobre 2011.

Parere reso dalla Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 282 dell'8 novembre 2011.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 190 del 29 novembre 2011.

Relatore: Torregrossa Raimondo.

Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 305 del 14 dicembre 2011 e n. 306 del 20 dicembre 2011.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 306 del 20 dicembre 2011.

(2011.52.3829)012

LEGGE 3 gennaio 2012, n. 3.

Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione riconosce che ogni forma o grado di violenza contro le donne costituisce una violenza di genere e una violazione dei diritti umani, dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona.

2. Ai fini della presente legge, per violenza di genere si intende qualsiasi forma di violenza rivolta contro le donne in ragione della loro identità di genere, indipendentemente dall'orientamento politico, religioso, sessuale o dall'etnia delle vittime. Nella violenza di genere sono comprese la violenza sessuale e qualsiasi forma di persecuzione o violenza fisica, psicologica ed economica che un uomo esercita su una donna in ambito familiare o lavorativo.

3. La Regione assicura alle vittime della violenza ed ai loro figli minori o diversamente abili un sostegno per consentire ad esse di recuperare la propria autonomia individualità e di riconquistare la propria libertà, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato.

Art. 2.

Funzioni della Regione

1. La Regione, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, svolge le seguenti funzioni:

- promuove iniziative di prevenzione della violenza sulle donne, anche attraverso la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, la diffusione della cultura della legalità e del rispetto dei diritti nella relazione tra i sessi;
- assicura alle donne che subiscono atti di violenza, ivi compresa la minaccia di tali atti e le molestie, il diritto ad un sostegno, ove necessario anche economico, per consentire loro di recuperare e rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica, la propria integrità fisica e la propria dignità;
- garantisce adeguata accoglienza, protezione, solidarietà, sostegno e soccorso alle donne vittime di violenze fisiche, sessuali, psicologiche, di persecuzioni o di minaccia di tali atti, indipendentemente dalla loro cittadinanza, nonché ai loro figli minori o diversamente abili;
- promuove e sostiene l'attività dei centri antiviolenza;
- promuove la formazione di operatori del settore;

f) promuove l'emersione del fenomeno della violenza, anche attraverso la pubblicazione dei dati raccolti dall'Osservatorio regionale per il contrasto alla violenza di genere di cui all'articolo 11.

2. La Regione, per favorire l'attuazione integrata degli interventi di cui al comma 1, promuove un piano triennale di interventi al fine di avviare un confronto strutturato tra i diversi livelli di governo ed il terzo settore, di incrementare la dotazione di strutture e servizi territoriali, di potenziare le competenze degli operatori pubblici e privati, di garantire l'indipendenza economica alle donne vittime di violenza.

3. La Regione adotta, in particolare, quattro linee di intervento:

- a) sistema regionale di monitoraggio e valutazione degli interventi;
- b) accordi di programma tra le pubbliche amministrazioni e protocolli d'intesa tra le istituzioni pubbliche e private, le realtà associative e di volontariato ed i centri antiviolenza;
- c) creazione di una rete territoriale;
- d) inserimento delle vittime nel mercato del lavoro.

4. La Regione promuove, altresì, l'istituzione ed il funzionamento di case di accoglienza per assicurare alle donne in difficoltà la prima accoglienza e percorsi di autonomia e di superamento del disagio.

5. La Regione, per favorire l'attività dei centri antiviolenza ed il funzionamento delle case di accoglienza già esistenti o di prima attuazione, eroga contributi in favore delle province regionali, che provvedono alla gestione in proprio, o di comuni, enti, associazioni ed imprese sociali, in forma singola o associata.

Art. 3.

Istituzione del Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere

1. È istituito, presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, il Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere, di seguito denominato Forum.

2. Il Forum è sede di dialogo e confronto fra le istituzioni e la società in materia di prevenzione e contrasto alle molestie e alla violenza di genere.

3. Il Forum esprime parere, su richiesta, alla Giunta regionale sugli atti relativi agli indirizzi da adottare e sui contributi regionali. Il Forum può, altresì, formulare alla Giunta regionale pareri e proposte nell'ambito degli interventi di cui alla presente legge.

4. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la composizione e il funzionamento del Forum assicurando la presenza, in misura prevalente, di rappresentanti donne di associazioni, di cooperative sociali e di organizzazioni sindacali con comprovata esperienza nell'attività di contrasto alla violenza di genere, nonché di deputati regionali donne, consiglieri provinciali donne e consiglieri comunali donne.

5. La referente regionale per le pari opportunità presso la Presidenza della Regione è membro di diritto del Forum, ai fini del coordinamento con la Presidenza e del monitoraggio degli interventi.

6. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 4.

Iniziative di prevenzione e di informazione

1. La Regione sostiene, in collaborazione con i comuni, le province, le aziende sanitarie provinciali, le aziende ospedaliere ed i policlinici universitari, le direzioni scolastiche provinciali nonché le altre istituzioni pubbliche e i centri antiviolenza presenti sul territorio, progetti finalizzati alla realizzazione di iniziative di prevenzione contro la violenza di genere e alla promozione, in particolare nelle scuole e nelle famiglie, dell'educazione al rispetto nella relazione tra i sessi, al rispetto dell'identità sessuale, religiosa e culturale, alla non violenza come metodo di convivenza civile.

2. I progetti di cui al comma 1 sono presentati:

- a) da enti locali, singoli o associati, da enti pubblici, anche economici e da aziende sanitarie provinciali;
- b) dai centri antiviolenza;
- c) da associazioni iscritte al registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, da cooperative sociali, da associazioni di promozione sociale e da imprese sociali.

3. I progetti di cui al comma 1 prevedono il sostegno, l'attivazione e la gestione dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza.

4. La Regione promuove la più ampia diffusione, mediante specifiche campagne informative, delle attività di cui alla presente legge, anche attraverso la creazione di un apposito portale o mediante l'utilizzo dei portali esistenti.

5. Il Comitato regionale per le comunicazioni di cui all'articolo 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, nell'ambito delle proprie funzioni, formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e ai concessionari privati in merito alle programmazioni radiofoniche e televisive, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi di cui alla presente legge.

Art. 5.

Istituzione della rete di relazioni

1. La Regione, al fine di garantire idonee azioni di prevenzione della violenza di genere, sostiene e incentiva l'istituzione di una rete di relazioni tra i comuni, le province, le aziende sanitarie provinciali, le aziende ospedaliere ed i policlinici universitari, gli uffici scolastici provinciali, le forze dell'ordine, l'autorità giudiziaria, le prefetture, le organizzazioni sindacali, gli enti datoriali, i centri antiviolenza presenti sul territorio e, su espressa richiesta, le associazioni culturali e di volontariato.

2. La rete ha lo scopo di attivare l'immediato intervento dei soggetti di cui al comma 1, su base provinciale o zonale-distrettuale, nonché di favorire l'adozione di procedure omogenee.

3. L'assistenza e la protezione da parte dei soggetti della rete è attivata su richiesta della vittima, anche se rivolta ad uno solo tra essi.

Art. 6.

Convenzioni

1. Gli enti locali, singoli o associati, possono stipulare convenzioni con enti pubblici, istituzioni scolastiche, università, forze dell'ordine, autorità giudiziarie, centri anti-

violenza e ogni altro soggetto che opera nel settore della tutela delle donne vittime di violenza, per lo studio, la redazione e la gestione di progetti antiviolenza, nonché per definire le modalità di erogazione dei servizi e degli interventi previsti nei progetti.

Art. 7.

Centri antiviolenza

1. La Regione riconosce la rilevanza dell'attività svolta dagli operatori socio-sanitari e dai centri antiviolenza operanti nel territorio regionale e garantisce la promozione di nuovi centri, avvalendosi delle competenze delle associazioni di volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e delle cooperative sociali che hanno come scopo la lotta e la prevenzione della violenza e l'assistenza alle donne vittime di violenza, che dimostrino di disporre di strutture e personale adeguato e che operino nel settore da almeno tre anni.

2. È assicurata la costituzione di un centro antiviolenza per ogni provincia.

3. I centri antiviolenza possono essere promossi:

- a) da enti locali, singoli o associati, anche in convenzione con i soggetti di cui al comma 1;
- b) da associazioni femminili che operino nel settore da almeno tre anni, utilizzando pratiche di accoglienza basate sulla relazione fra donne.

4. Le province e i comuni garantiscono:

- a) strutture adeguate in relazione alle popolazioni e al territorio;
- b) copertura finanziaria, in misura non superiore al 30 per cento, delle spese di gestione e per la funzionalità operativa delle strutture;
- c) adeguate e periodiche campagne informative in merito all'attività e ai servizi offerti.

5. I centri antiviolenza svolgono le seguenti funzioni:

- a) colloqui preliminari con le donne vittime di violenza per individuare i bisogni e fornire le prime indicazioni utili;
- b) colloqui informativi di carattere legale;
- c) affiancamento e supporto, su richiesta delle vittime, nella fruizione dei servizi pubblici e privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libertà di scelta di ognuna di esse;
- d) sostegno nell'effettuazione di percorsi personalizzati di uscita dal disagio e dalla violenza, tendenti a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia;
- e) iniziative culturali e sociali di prevenzione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza contro le donne, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
- f) diffusione dei dati elaborati e analisi delle risposte dei servizi pubblici e privati, contattati e coinvolti;
- g) formazione e aggiornamento delle operatrici dei centri antiviolenza e degli operatori sociali istituzionali.

6. I centri antiviolenza mantengono costanti rapporti con gli enti locali, con le strutture pubbliche di assistenza sociale e sanitaria, di prevenzione e di repressione dei reati e con le istituzioni scolastiche operanti sul territorio regionale. Promuovono, altresì, la stipula di convenzioni con gli ordini degli avvocati di tutte le province per il patrocinio legale delle donne vittime di violenza e di maltrattamenti.

7. I centri antiviolenza devono dotarsi di strutture e personale con specifiche competenze professionali, in grado di offrire assistenza alle diverse tipologie di violenza subita dalle donne.

8. Le strutture dei centri antiviolenza devono garantire anonimato e segretezza.

9. Le prestazioni dei centri antiviolenza sono rese a titolo gratuito.

10. I centri antiviolenza sono dotati di numeri telefonici con caratteristiche di pubblica utilità e adeguatamente pubblicizzati.

Art. 8.

Case di accoglienza

1. Le case di accoglienza hanno le seguenti finalità:

- a) offrire ospitalità temporanea alle donne, sole o con figli minori o diversamente abili, vittime di violenza;
- b) sostenere donne in situazioni di disagio a causa di violenza sessuale o maltrattamenti in famiglia;
- c) creare cultura e spazi di libertà per le donne vittime di gravi maltrattamenti ed i loro figli minori o diversamente abili;
- d) valorizzare le relazioni tra donne, anche in presenza di grave disagio;
- e) garantire la continuità dei rapporti affettivi e assistenziali con i figli maggiorenni e con gli altri componenti del nucleo familiare non coinvolti nella violenza o nei maltrattamenti.

2. Le case di accoglienza sono costituite in numero di una ogni 200.000 abitanti e, comunque, in modo tale da assicurare la presenza di almeno una in ogni provincia.

3. L'accesso alle case di accoglienza avviene per il tramite dei centri antiviolenza.

4. Le case di accoglienza sono dotate di strutture e personale con competenze professionali, in grado di offrire assistenza in relazione alle diverse tipologie di violenza subita dalle donne.

5. Nelle case di accoglienza sono garantite la consulenza legale e psicologica, l'orientamento al lavoro e il reinserimento sociale delle vittime di violenza.

Art. 9.

Inserimento lavorativo

1. La Regione, al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza, promuove l'istituzione di borse di lavoro utilizzabili per un periodo non inferiore ad un anno, incentivi alle assunzioni e corsi di formazione professionale.

Art. 10.

Formazione

1. La Regione e le province, nell'ambito della normativa regionale in materia di formazione professionale, promuovono iniziative e moduli formativi finalizzati alla formazione congiunta di operatori sanitari, degli enti locali, di centri antiviolenza, quali soggetti coinvolti negli interventi sul fenomeno della violenza sulle donne.

Art. 11.

Istituzione dell'Osservatorio regionale per il contrasto alla violenza di genere

1. È istituito, presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, l'Osservatorio regionale per il contrasto alla violenza di genere, di seguito denominato Osservatorio.

2. L'Osservatorio svolge una azione di monitoraggio degli episodi di violenza, attraverso la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati forniti dai centri antiviolenza, dagli enti locali e dai servizi territoriali, al fine di realizzare una sinergia tra i soggetti coinvolti per sviluppare la conoscenza delle problematiche relative alla violenza sulle donne e di armonizzare le varie metodologie di intervento adottate nel territorio.

3. L'Osservatorio verifica l'andamento e la funzionalità dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza, nonché l'efficacia delle iniziative intraprese.

4. L'Osservatorio è sede di confronto e riceve le proposte delle associazioni e delle cooperative sociali con comprovata esperienza nell'attività di contrasto alla violenza di genere.

5. L'Osservatorio elabora annualmente una relazione che contiene le informazioni e i risultati inerenti all'attività di monitoraggio del fenomeno. La relazione è trasmessa alla Giunta regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

6. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 12.

Indirizzi attuativi

1. La Giunta regionale, sentiti la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana ed il Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere, approva gli indirizzi applicativi relativi alle azioni da adottare per il contrasto alle molestie e alle violenze di genere.

Art. 13.

Contributi regionali

1. La Regione concede contributi per il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza, nei limiti degli stanziamenti relativi agli articoli 7 ed 8, come stabiliti nell'articolo 16, garantendone la diffusa e articolata presenza sul territorio regionale.

2. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi sono stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e del Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere.

3. In sede di prima applicazione, dall'1 marzo 2012, i contributi sono erogati sulla base di un avviso approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre 2011. L'avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e di esso è data la più ampia notizia negli organi di informazione.

4. La Regione concede agli enti locali che ne fanno richiesta contributi per la ristrutturazione e l'adeguamento dei beni immobili confiscati alla mafia, da destinare ai centri antiviolenza e alle case di accoglienza.

5. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro sono approvati, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli indirizzi attuativi relativi alle azioni di contrasto alle molestie e alla violenza di genere.

Art. 14.

Cumulabilità dei finanziamenti

1. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti dalla vigente normativa comunitaria, statale e regionale, sempre che non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.

Art. 15.

Procedure di verifica dei finanziamenti

1. La Giunta regionale, tramite l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, sentito l'Osservatorio regionale per il contrasto alla violenza di genere, assicura annualmente la rilevazione sistematica dei dati relativi al fenomeno della violenza contro le donne, individua le "buone prassi" e predispone una relazione per definire i criteri per un'adeguata assistenza finanziaria alle donne vittime di violenza, anche in funzione della predisposizione dei documenti contabili della Regione.

Art. 16.

Norma finanziaria

1. Per l'esercizio finanziario 2011 gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, sono quantificati secondo i seguenti importi:

- a) articolo 4: 30 migliaia di euro
- b) articolo 5: 25 migliaia di euro
- c) articolo 7: 150 migliaia di euro
- d) articolo 8: 150 migliaia di euro
- e) articolo 9: 50 migliaia di euro
- f) articolo 10: 25 migliaia di euro.

2. Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 2011, la spesa complessiva di 430 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

3. Per gli esercizi finanziari successivi la relativa spesa è determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

Art. 17.

Disposizioni transitorie

1. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, per le politiche sociali e per il lavoro, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione e di raccordo tra le disposizioni della presente legge e quelle di cui agli articoli 9 e 18 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10.

Art. 18.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 gennaio 2012.

Assessore regionale per l'economia
Assessore regionale per la famiglia,
le politiche sociali ed il lavoro

LOMBARDO
ARMAO
PIRAINO

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 4, comma 2, lettera c):

L'art. 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, recante "Norme sulla valorizzazione dell'attività di volontariato.", così dispone:

«Istituzione del registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato. - 1. Presso l'Assessorato regionale degli enti locali è istituito il registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato, di seguito denominato registro generale.

2. Il registro generale è articolato nelle seguenti sezioni:

- a) solidarietà sociale;
- b) socio-sanitaria;
- c) socio-culturale ed educativa;
- d) ambientale;
- e) promozione dei diritti civili e della persona;
- [f) protezione civile].».

Nota all'art. 4, comma 5:

L'art. 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", così dispone:

«Comitato regionale comunicazioni. - 1. Al fine di razionalizzare gli interventi nel settore delle comunicazioni conseguendo, altresì, risparmi di spesa, è istituito con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, il Comitato regionale per le comunicazioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, composto da sette membri nominati dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, sentiti i presidenti dei Gruppi parlamentari, in modo da rispecchiare la consistenza di ogni singolo Gruppo parlamentare.

2. I componenti durano in carica cinque anni, non sono confermabili, devono essere in possesso dei requisiti fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e non incorrere nelle cause di incompatibilità individuate dalla medesima Autorità. Il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana designa il Presidente del Comitato tra i componenti nominati ed adotta il proprio regolamento di organizzazione.

3. Il Comitato svolge tutte le funzioni del soppresso Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, previste dalla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 12, nonché le competenze attribuite ai Comitati regionali per le comunicazioni dalla normativa vigente e quelle delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni anche mediante la stipula di una convenzione sottoscritta dal Presidente dell'Autorità, dal segretario generale della Regione siciliana, dal segretario generale dell'Assemblea regionale siciliana e dal Presidente del Comitato, nella quale sono specificate le funzioni delegate nonché le risorse assegnate dall'Autorità per provvedere al loro esercizio, anche sulla base dei contenuti del protocollo d'intesa sulla piena attuazione della legge 7 giugno 2000, n. 150.

3-bis. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Comitato presenta al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, per la relativa approvazione, ed all'Autorità, per la parte relativa alle funzioni ad essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario per l'esercizio delle funzioni medesime.

3-ter. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Comitato presenta al Presidente della Regione, al Presidente dell'Assemblea regionale sic-

iliana ed all'Autorità, per quanto riguarda le funzioni dalla stessa delegate, una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, ivi compreso il settore radiotelevisivo ed editoriale, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, con il relativo rendiconto della gestione. Il Comitato, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Presidente della Regione, al Presidente dell'Assemblea regionale ed all'Autorità una relazione conoscitiva sulla diffusione e l'accesso dei cittadini siciliani alla stampa quotidiana e periodica di larga diffusione con un'analisi comparativa con le altre regioni italiane e con l'indicazione di proposte e misure per superare il divario tra la Sicilia e la media nazionale nella diffusione di giornali quotidiani e periodici.

3-quater. Il Comitato rende pubblici attraverso gli opportuni strumenti informativi e d'intesa con il Presidente della Regione, il programma di attività e la relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e sull'attività svolta nell'anno precedente.

4. Il compenso per i componenti del Comitato viene determinato dal Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale.

5. [Il Comitato si avvale per il suo funzionamento di una segreteria, la cui dotazione di personale dei ruoli dell'amministrazione regionale, non superiore a trenta unità, viene individuata dal Presidente della Regione].

5-bis. Per lo svolgimento delle funzioni proprie e di quelle delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Comitato può avvalersi dell'Ispettorato del ministero delle comunicazioni competente per territorio, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito con modifiche dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, ed operare in raccordo con tutti gli organi periferici dell'Amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi della normativa vigente. Il Comitato, entro i limiti delle risorse assegnate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, a valere sulle medesime, per provvedere all'esercizio delle funzioni dalla stessa delegate, può avvalersi dell'apporto, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, di soggetti ed organismi pubblici o privati abilitati di riconosciuta indipendenza, competenza e professionalità nel campo delle telecomunicazioni, della radiotelevisione e dell'editoria su carta o elettronica.

6. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo viene valutato in 80 migliaia di euro annue a decorrere dall'esercizio finanziario 2002.

7. È abrogata la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 12.».

Nota all'art. 16, comma 3:

L'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", così dispone:

«Legge finanziaria. - 1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'articolo 1.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;

b) alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;

c) all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza (8);

d) alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

e) alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

f) alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;

g) alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscriverne in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;

h) [alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue da iscriverne in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale];

i) alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria;

l) alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale.

2-bis. La legge finanziaria deve, altresì, indicare in apposito titolo le misure di sostegno allo sviluppo economico a valere sulle risorse rivenienti da aumenti di entrate e riduzioni di spese, nonché le disposizioni sugli indirizzi programmatici per lo sviluppo dell'economia regionale i cui programmi attuativi risultano cofinanziati con le risorse aggiuntive nazionali di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e con le risorse comunitarie.

3. La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.

4. Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.».

Note all'art. 17, comma 1:

Gli articoli 9 e 18 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, recante "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia.", così rispettivamente dispongono:

«Art. 9 - *Centri di accoglienza.* - 1. La Regione eroga contributi per la copertura delle spese di primo impianto alle associazioni di donne che organizzano centri di accoglienza per donne vittime di maltrattamenti in famiglia e per i loro figli minori o diversamente abili, a prescindere dall'età, o a rischio di maltrattamento fisico o psichico.

2. I centri di accoglienza sono gestiti da donne e provvedono al ricovero diurno e/o notturno delle donne e dei loro figli in case il cui domicilio è tenuto riservato e possibilmente lontane dal luogo di residenza per un periodo massimo di un anno.

3. I centri di accoglienza forniscono assistenza legale e psicologica alle donne e ai loro figli e favoriscono il reinserimento lavorativo, sociale e scolastico delle vittime di maltrattamenti e dei loro figli minori.

4. Con decreto dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali sono determinate le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo.».

«Art. 18 - *Osservatorio permanente sulle famiglie.* - 1. È istituito presso l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali l'Osservatorio permanente sulle famiglie, di seguito denominato Osservatorio.

2. L'Osservatorio, in particolare:

a) studia e analizza le situazioni di disagio, di devianza, di violenza, di monoparentalità, nonché del rapporto tra responsabilità familiari, impegni lavorativi e accesso ai servizi socio-educativo-assistenziali;

b) valuta l'efficacia degli interventi in favore delle famiglie realizzati dalla Regione, dagli enti locali, da altri enti, pubblici e privati, da gruppi e associazioni;

c) presenta agli organi regionali proposte sulla politica a sostegno della famiglia;

d) esprime pareri in ordine ai provvedimenti concernenti gli strumenti regionali di programmazione sociale e sanitaria che abbiano interesse per la famiglia.

3. La composizione dell'Osservatorio è determinata dall'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, il quale assicura la presenza di funzionari dell'Assessorato, di dirigenti delle strutture regionali direttamente interessate e di esperti scelti fra docenti universitari, rappresentanti delle associazioni di solidarietà familiare e rappresentanti delle associazioni dei comuni e delle province.

4. L'Osservatorio, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale delle strutture regionali di ricerca ed analisi. L'Osservatorio, previa apposita convenzione, può avvalersi anche di enti specializzati e di istituti universitari.».

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 371

«Norme per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne ed i minori vittime di violenza».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Vinciullo, Pogliese, Aricò il 2 marzo 2009.

Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 10 marzo 2009.

D.D.L. n. 485

«Interventi contro la violenza sulle donne».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Raia, Adamo, Caronia il 4 novembre 2009.

Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 25 novembre 2009 (abbinato nella seduta n. 78 del 16 dicembre 2009).

D.D.L. n. 510

«Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Marziano, De Benedictis il 27 gennaio 2010.

Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 2 febbraio 2010 (abbinato nella seduta n. 83 del 2 febbraio 2010).

D.D.L. n. 2

«Norme contro la violenza di genere».

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Gucciardi il 23 maggio 2008.

Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) l'1 luglio 2008 (abbinato nella seduta n. 93 del 10 marzo 2010).

Esaminato dalla Commissione nelle sedute nn. 77 del 15 dicembre 2009, 78 del 16 dicembre 2009, 82 del 27 gennaio 2010, 83 del 2 febbraio 2010, 84 del 9 febbraio 2010, 85 del 10 febbraio 2010, 91 del 3 marzo 2010, 93 del 10 marzo 2010, 172 del 28 giugno 2011, 173 del 12 luglio 2011, 177 del 3 agosto 2011 e 186 del 25 ottobre 2011.

Deliberato l'invio alla Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 85 del 10 febbraio 2010.

Deliberato l'invio al 'Comitato per la qualità della legislazione' nella seduta n. 85 del 10 febbraio 2010.

Parere reso dal 'Comitato per la qualità della legislazione' nella seduta n. 41 del 9 marzo 2010.

Parere reso dalla Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 277 del 20 ottobre 2011.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 186 del 25 ottobre 2011.

Relatore: Vincenzo Vinciullo.

Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 307 del 21 dicembre 2011.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 307 del 21 dicembre 2011.

(2011.52.3831)012

LEGGE 3 gennaio 2012, n. 4.

Promozione della Rete Scuole Alfamediali.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riconoscimento della Rete Scuole Alfamediali

1. La Regione riconosce la Rete Scuole Alfamediali, costituita con la convenzione del 19 luglio 2006 stipulata ai sensi del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come strumento per la formazione professionale ad indirizzo alfamediale dei docenti delle scuole situate nel territorio della Regione.

2. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale stipula, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una convenzione con la Rete Scuole Alfamediali ai fini della promozione del modello alfamediale di cui al manifesto allegato alla convenzione del 19 luglio 2006.

Art. 2.

Centro di documentazione e formazione alfamediale

1. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, sentito il presidente della Rete Scuole Alfamediali, individua la struttura pubblica presso la quale istituire, in collaborazione con i soggetti già operanti nel settore, un Centro di documentazione e di formazione alfamediale dei docenti.

Art. 3.

Contributo annuo

1. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale è autorizzato a concedere annualmente un contributo, le cui modalità di riparto sono stabilite con il decreto di cui all'articolo 2, per il funzionamento del Centro di documentazione e di formazione alfamediale dei docenti e, a richiesta, per ciascuna delle scuole aderenti alla Rete Scuole Alfamediali situate nel territorio della Regione.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata per ciascun anno del triennio 2011/2013 la spesa di 200 migliaia di euro cui si provvede per l'esercizio finanziario 2011 mediante corrispondente riduzione delle disponibilità dell'U.P.B. 9.2.1.3.2, capitolo 372522 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Per gli esercizi finanziari successivi la relativa spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011/2013 - U.P.B. 9.2.1.3.2.

Art. 5.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 gennaio 2012.

LOMBARDO
ARMAO

Assessore regionale per l'economia
Assessore regionale per l'istruzione
e la formazione professionale

CENTORRINO

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1:

Il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 10 agosto 1999, n. 186, S.O.

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 712

«Riconoscimento e promozione della Scuola Alfamediale».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Oddo, Cracolici, Lupo, Panarello, Gucciardi, Adamo, Marrocco, Ferrara, Ruggirello, Lo Giudice, Marziano, Mattarella, Rinaldi il 26 aprile 2011.

D.D.L. n. 617

«Provvedimenti per la riconversione alfamediale delle scuole siciliane e per l'introduzione della lettura e della scrittura dell'alfabeto audiovisivo nel curriculum scolastico».

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Gucciardi il 6 ottobre 2011.

Trasmesso alla Commissione "Cultura, formazione e lavoro" (V) rispettivamente il 16 maggio 2011 e il 22 novembre 2010.

Esaminati dalla Commissione nella seduta n. 225 del 13 luglio 2011.

Deliberato l'invio in Commissione 'Bilancio' (II) ed al Comitato per la qualità della legislazione del testo coordinato nella seduta n. 225 del 13 luglio 2011.

Parere reso dal 'Comitato per la qualità della legislazione' nella seduta n. 69 del 27 luglio 2011.

Parere reso dalla Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 277 del 20 ottobre 2011.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 252 del 29 novembre 2011.

Relatore: Filippo Panarello.

Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 306 del 20 dicembre 2011.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 306 del 20 dicembre 2011.

(2011.52.3833)088

LEGGE 10 gennaio 2012, n. 5.

Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2012 e proroghe di contratti.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Esercizio provvisorio del bilancio della Regione

1. Il Governo della Regione è autorizzato, a norma dell'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e

successive modifiche ed integrazioni, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 marzo 2012, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2012, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge nonché le note di variazioni presentate e gli effetti derivanti dalle disposizioni approvate dall'Assemblea regionale siciliana sino alla data del 28 dicembre 2011.

2. La limitazione per dodicesimi nell'assunzione degli impegni e nell'effettuazione dei pagamenti non si applica, oltre che alle spese di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, alle spese concernenti la realizzazione di interventi comunitari previsti nel Programma operativo 2007-2013 e nei Programmi PAR-FAS 2007-2013, alle spese per la prevenzione e gli interventi per il controllo degli incendi boschivi, per interventi di tipo conservativo e per interventi nel settore della forestazione nonché per gli interventi di protezione civile.

Art. 2.

Proroghe di contratti

1. Nelle more della definizione dei processi di stabilizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24 e al fine di non interrompere le attività connesse ai compiti straordinari in materia di protezione civile, ambientale e del territorio, delle acque e dei rifiuti e nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 28 e, ove ricorrono i presupposti di legge, nell'articolo 14, commi 24 bis e 24 ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, l'amministrazione regionale è autorizzata a continuare ad avvalersi, fino al 31 marzo 2012, del personale titolare di contratti autorizzati, ai sensi delle norme di seguito indicate, già prorogati ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24:

a) articolo 4, comma 8, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16;

b) articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, come prorogati dall'articolo 51, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;

c) articolo 1, comma 6, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, come prorogati dall'articolo 51, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;

d) articolo 1, comma 7, lettere a), c), d) ed e) della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, nei limiti imposti dalla proroga di cui all'articolo 51, comma 8, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;

e) articolo 1, comma 7, lettera b) della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13;

f) articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21; articolo 41 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15; articolo 2, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4; articolo 8, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16;

g) articolo 7, comma 13, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2012 la spesa complessiva di 7.780 migliaia di euro, di cui:

a) 275 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera a);

b) 4.003 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera b);

c) 2.100 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera c);

d) 875 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera d) e lettera e);

e) 434 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera f);

f) 93 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera g).

3. Gli oneri discendenti dal comma 2, quantificati in complessivi 7.780 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2012, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011-2013 - U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704.

4. Alla fine del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24, le parole '31 dicembre 2011' sono sostituite dalle parole '31 dicembre 2012'.

Art. 3.

Consorzi di bonifica

1. Nelle more della definizione delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 17, commi 10, 11 e 12 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per sopperire alle esigenze straordinarie inerenti ai compiti istituzionali, i consorzi di bonifica sono autorizzati a continuare ad avvalersi fino al 31 marzo 2012, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 28 e, ove ricorrono i presupposti di legge, nell'articolo 14, commi 24 bis e 24 ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, del personale con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni. Per le finalità del presente articolo l'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2012, a trasferire ai consorzi di bonifica la somma di 356 migliaia di euro. I relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011-2013, U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. Le disposizioni della presente legge producono effetti a decorrere dall'1 gennaio 2012.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 gennaio 2012.

Assessore regionale per le attività produttive

Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica

Assessore regionale per l'economia

Assessore regionale per l'energia e i servizi
di pubblica utilità

Assessore regionale per la famiglia,
le politiche sociali e il lavoro

Assessore regionale per le risorse agricole
e alimentari

Assessore regionale per la salute

Assessore regionale per il territorio e l'ambiente

LOMBARDO

VENTURI

CHINNICI

ARMAO

MARINO

LOMBARDO

D'ANTRASSI

RUSSO

SPARMA

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, commi 1 e 2:

L'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana.", così dispone:

«Esercizio provvisorio. – 1. L'esercizio provvisorio del bilancio della Regione può essere autorizzato in base al bilancio di previsione e al relativo disegno di legge presentato dal Governo e non può protrarsi oltre i quattro mesi.

2. In regime di esercizio provvisorio, su ciascun capitolo di spesa del bilancio presentato per il nuovo esercizio sono consentiti l'assunzione di impegni ed i relativi pagamenti per un ammontare non superiore a tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell'esercizio medesimo.

3. La limitazione di cui al comma precedente non si applica alle spese fisse e obbligatorie, alle spese derivanti da obblighi contrattuali assunti nei precedenti esercizi, nonché alla gestione dei residui.».

Note all'art. 2, comma 1:

— L'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24, recante "Proroga di interventi per l'esercizio finanziario 2011. Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato.", così dispone:

«Proroga di contratti. – 1. Al fine di non interrompere le attività connesse ai compiti straordinari in materia di protezione civile, ambientale e del territorio, delle acque e dei rifiuti e nelle more che la Regione completi i processi di stabilizzazione, da effettuarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 10, 11 e 12, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 28 e, ove ricorrano i presupposti di legge, nell'articolo 14, commi 24-bis e 24-ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, l'amministrazione regionale è autorizzata a continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2011, del personale titolare di contratti autorizzati ai sensi delle norme di seguito indicate:

a) articolo 4, comma 8, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16;

b) articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, come prorogati dall'articolo 51, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;

c) articolo 1, comma 6, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, come prorogati dall'articolo 51, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;

d) articolo 1, comma 7, lettere a), c), d) ed e) della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, nei limiti imposti dalla proroga di cui all'articolo 51, comma 8, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;

e) articolo 1, comma 7, lettera b) della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13;

f) articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21; articolo 41 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15; articolo 2, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4; articolo 8, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16;

g) articolo 7, comma 13, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2011 la spesa complessiva di 32.137 migliaia di euro, di cui:

a) 1.100 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera a);

b) 16.012 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera b);

c) 8.400 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera c);

d) 3.500 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera d) e lettera e);

e) 2.756 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera f);

f) 369 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera g).

3. Gli oneri discendenti dal comma 2, quantificati in complessivi 32.137 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2011, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2010-2012, mediante le riduzioni di spesa di cui all'allegata tabella "A".

4. (Periodo omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). Le garanzie occupazionali di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4 ed all'articolo 1 della legge regionale 28 giugno 2010, n. 14, sono confermate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 dicembre 2011. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 24.852 migliaia di euro. I relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2010-2012 U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.».

— Il comma 28 dell'articolo 9 e i commi 24-bis e 24-ter dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.", così rispettivamente dispongono:

«Art. 9 - *Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico.* – 28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.».

«Art. 14 - *Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali.* – 24-bis. I limiti previsti ai sensi dell'articolo 9, comma 28, possono essere superati limitatamente in ragione della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente reperite da queste ultime attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Restano fermi, in ogni caso, i vincoli e gli obiettivi previsti ai sensi del presente articolo. Le predette amministrazioni pubbliche, per l'attuazione dei processi assunzionali consentiti ai sensi della normativa vigente, attingono prioritariamente ai lavoratori di

cui al presente comma, salva motivata indicazione concernente gli specifici profili professionali richiesti.

24-ter. Resta fermo che le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano alle proroghe dei rapporti di cui al comma 24-bis.».

Nota all'art. 2, comma 1, lett. a):

L'articolo 4 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, recante "Misure per la stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavori socialmente utili. Disposizioni varie.", così dispone:

«*Contratti di diritto privato.* – 1. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, così come modificato ed integrato dall'articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, è così sostituito:

"6. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, il 40 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo pieno ovvero il 90 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo parziale a 24 ore, ivi compresi gli oneri sociali, è a carico della Regione ed è erogato direttamente all'ente proponente tenuto a corrispondere la parte rimanente della retribuzione.".

2. I benefici di cui al comma 1 si applicano alle società partecipate dallo Stato, dalla Regione o dagli enti locali territoriali o istituzionali, nonché agli enti ed aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a vigilanza aventi finalità di stabilizzazione di soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1. Gli interventi di cui al presente comma sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea. I singoli regimi di aiuto possono essere notificati separatamente alla Commissione europea.

3. Il contributo erogato dalla Regione, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, per i contratti di diritto privato con rapporto di lavoro a tempo parziale a 24 ore, finanziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è pari:

- a) al 90 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti;
- b) all'80 per cento per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- c) al 100 per cento per i consorzi di bonifica, le ASI e le camere di commercio.

3-bis. I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti con accertate difficoltà di bilancio, possono stipulare contratti di diritto privato, utilizzando unicamente il contributo erogato dalla Regione ai sensi del comma 3, con una flessibilità oraria non inferiore a 18 ore, previo accordo con le Organizzazioni sindacali.

4. Al comma 7 dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, le parole "già dichiarati dissestati" sono sostituite dalle parole "dichiarati dissestati ovvero che lo siano stati nell'ultimo quinquennio".

5. Il comma 8 dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, come modificato ed integrato dall'articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, è così sostituito:

"8. I contratti di cui al presente articolo possono avere durata da uno a cinque anni e possono essere confermati alla scadenza.".

6. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, è abrogato.

7. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione regionale per l'impiego, emana direttive inerenti le modalità di individuazione dei lavoratori che all'interno dell'ente beneficiario dell'estensione temporale del contratto di lavoro, dando priorità ai soggetti già utilizzati dal medesimo ente.

8. Per l'espletamento delle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, inerenti l'organizzazione del servizio di protezione civile nella Regione e nei limiti dell'autorizzazione finanziaria disposta dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1991, n. 433, l'Assessore regionale con delega alla Protezione civile è autorizzato a stipulare contratti di diritto privato secondo le modalità di cui all'articolo 7,

comma 1-quinquies del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni nella legge 11 dicembre 2000, n. 365, con il personale che abbia prestato servizio entro la data del 31 dicembre 2005 e abbia operato per attività della sala operativa SORIS di protezione civile o per attività connesse alla medesima».

Note all'art. 2, comma 1, lett. b), lett. c), lett. d) e lett. e):

— L'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, recante "Interventi finanziari urgenti per l'anno 2009 e disposizioni per l'occupazione. Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2010.", così dispone:

«*Proroghe dei contratti di personale a tempo determinato.* – 1. Il termine dei contratti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 15 può essere prorogato, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 marzo 2010. Gli oneri discendenti dall'applicazione del presente comma, valutati in 4.008 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2010, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009-2011, U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

2. I contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere prorogati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 marzo 2010, osservando i periodi di discontinuità previsti dal comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Le garanzie occupazionali di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, sono confermate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 marzo 2010. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2010, la spesa di 6.213 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009-2011 nell'U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

3. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a disporre, per l'anno 2010, la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17. Al relativo onere si fa fronte, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con le risorse destinate al Fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

4. Nelle more dell'affidamento mediante procedure di evidenza pubblica dei servizi di cui all'articolo 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, l'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative è autorizzata a prorogare al 31 marzo 2010 i progetti attuativi degli sportelli multifunzionali di cui all'articolo 41 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni. Per le finalità del presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 la spesa di 16.900 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009-2011 nell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1001.

5. Per l'esercizio finanziario 2010, a valere sulle assegnazioni annuali in favore dei comuni, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato ad utilizzare l'importo di 9.000 migliaia di euro da destinare, con specifico vincolo, per le finalità dell'articolo 15 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, per consentire la prosecuzione, sino al 31 marzo 2010, dei lavori effettuati dai soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 6, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4.

6. A decorrere dall'1 gennaio 2010, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, è autorizzato ad utilizzare il personale a tempo determinato di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche, i cui contratti, in scadenza al 31 dicembre 2009, possono essere prorogati al 31 marzo 2010. Per le finalità del presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 la spesa di 2.100 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009/2011 nell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1001.

7. Per assicurare la continuità dell'azione tecnico-amministrativa dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, Dipartimento regionale dell'ambiente, possono essere prorogati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, nelle more dell'attuazione degli strumenti di programmazione extraregionali, sino al 31 marzo 2010, i

contratti al personale selezionato con procedure di evidenza pubblica di seguito elencato:

a) 19 unità di personale contrattualizzato dal Dipartimento regionale territorio ed ambiente, ai sensi del D.Dirig. reg. 28 giugno 2002, n. 450 del dirigente generale del medesimo Dipartimento;

b) 45 unità di personale a tempo determinato contrattualizzato ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3;

c) 18 unità di personale di cui all'avviso pubblico per la selezione di esperti a supporto delle politiche ambientali relativo al comunicato della Presidenza della Regione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 28 luglio 2006, n. 9, serie speciale concorsi;

d) 1 unità di personale contrattualizzato dal Ministero dello sviluppo economico - PON-ATAS 2000-2006, che ha prestato servizio al Dipartimento regionale territorio ed ambiente fino al 31 ottobre 2008;

e) 10 unità di personale contrattualizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, progetto PODIS, che ha prestato servizio presso il Dipartimento regionale territorio ed ambiente fino al 30 giugno 2008.

8. Per le finalità del comma 7, per l'esercizio finanziario 2010, è autorizzata la spesa complessiva di 875 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009-2011 U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.»

— L'articolo 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.", così dispone:

«Misure urgenti di sostegno all'occupazione. - 1. Il numero dei posti complessivi in organico, alla data di entrata in vigore della presente legge, delle categorie del personale non dirigenziale nel ruolo dell'Amministrazione regionale, con esclusione del personale non dirigenziale appartenente al Corpo forestale della Regione, è in atto stabilito, fino a nuova determinazione con le procedure di cui al comma 2, nella Tabella A) di cui al comma 3.

2. La rideterminazione annuale della dotazione organica è effettuata con D.P.Reg., previa Delib.G.R., su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali, sulla base dei fabbisogni rappresentati dai dirigenti generali, nelle ipotesi di adeguamenti o modifiche discendenti da disposizioni normative o contrattuali sopravvenute, o di riduzione di numero di unità di personale rispetto a quanto previsto nella tabella A) di cui al comma 3 e di contrazione della spesa complessiva.

3. Tabella A

Categoria D	5.600
Categoria C	4.600
Categoria B	2.600
Categoria A	2.800
Totale personale del comparto non dirigenziale	15.600

4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

6. È autorizzata, sino al 31 dicembre 2010, l'utilizzazione dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13.

7. È, altresì, autorizzata al massimo fino al 30 settembre 2010, l'utilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della medesima legge regionale n. 13/2009. Al relativo onere si provvede prioritariamente con le economie di cui all'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21 nonché, nella misura di 3.000 migliaia di euro con risorse regionali.

8. I contratti per il personale di cui al comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, stipulati in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2010, ricorrendone le condizioni.

9. Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, i relativi fondi sono incrementati, per il periodo 1 maggio - 31 dicembre 2010, di 1.063 migliaia di euro (U.P.B. 6.4.1.3.1 - capitolo 321312).

10. Le linee guida dell'amministrazione approvate con delib. G.R. 4 dicembre 2009, n. 514 sono adottate con regolamento ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, previo parere della competente commissione dell'Assemblea regionale.

11. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono quantificati in 39.251 migliaia di euro.»

Note all'art. 2, comma 1, lett. f):

— L'articolo 25 delle legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004.", così dispone:

«Disposizioni in materia di attività socialmente utili. - 1. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a concedere il contributo di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, per tutte le misure di fuoriuscita previste dalla legislazione vigente e che vengono estese a tutti i soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili finanziati con oneri a carico del bilancio regionale. Le predette misure riguardano, compatibilmente con la disciplina vigente per gli enti attivatori, tra le altre:

a) esternalizzazioni di servizi ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, come modificato dall'articolo 21 della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Sono fatte salve le procedure dell'affidamento attraverso il rinnovo di convenzioni con cooperative costituite da ex lavoratori LSU - di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, recepita con la legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 (LPU) e con cooperative costituite da ex lavoratori fruitori di trattamenti previdenziali - per l'esternalizzazione dei servizi ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, a condizione che siano state stipulate, comunque, prima dell'entrata in vigore della legge 31 ottobre 2003, n. 306.

b) contratti quinquennali di diritto privato;

c) contratti di collaborazione coordinata e continuativa e lavori a progetto;

d) assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni;

e) assunzioni ai sensi dell'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni presso la Regione o altri enti locali e gli enti sottoposti a controllo e/o vigilanza dalla stessa nonché le stabilizzazioni effettuate ai sensi dell'articolo 17, commi 10 e 11, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

2. La selezione dei lavoratori per l'accesso alle misure di cui al comma 1 avviene con le stesse modalità previste dal comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.

3. Il contributo di cui al comma 1 è esteso anche alle società ed ai consorzi a partecipazione prevalente della Regione e/o degli enti sottoposti a controllo e/o vigilanza della stessa.

4. Gli enti già destinatari del contributo di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, possono modificare la natura dei contratti, in conformità alle previsioni del precedente comma 1, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione ed a seguito di modifica del programma di fuoriuscita di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.

5. Nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2004 è istituito un fondo unico da destinare al finanziamento delle misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, previste dal presente articolo, nonché per le altre misure di fuoriuscita previste dalla legislazione vigente finanziate con oneri a carico del bilancio regionale, i cui finanziamenti confluiscono nel predetto fondo, ivi compresi gli interventi previsti dall'articolo 39, comma 5, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.

6. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 5 è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2004, un limite di impegno quinquennale di 43.250 migliaia di euro (UPB 7.4.1.3.1, capitolo 321301).».

— L'articolo 41 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, recante "Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum.", così dispone:

«*Applicazione di disposizioni in materia di lavori socialmente utili.* — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, limitatamente alle misure previste dal comma 1, lettere d) ed e), trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori titolari dei contratti di diritto privato a tempo determinato di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è così sostituito:

"2. La selezione dei lavoratori per l'accesso alle misure di cui al comma 1 avviene con le stesse modalità previste dal comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24".».

— L'articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, recante "Riproposizione di norme in materia di consorzi di bonifica e di personale.", così dispone:

«*Garanzie occupazionali.* — 1. Sono confermati, sino al 31 dicembre 2006, i contratti stipulati dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia in esecuzione del Progetto n. 67, già finanziato con D.M. 2 ottobre 1990, n. 1150 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio al fine di dare attuazione al Piano delle bonifiche in Sicilia, e in esecuzione dei Progetti n. 36 e n. 102, già finanziati con D.M. 25 marzo 1998, n. 89 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine di realizzare rispettivamente il servizio idrico integrato e la gestione integrata dei rifiuti in ambiti territoriali ottimali. Al fine di garantire la continuità dell'assistenza tecnica nell'ambito del servizio idrico integrato, sono altresì confermati, fino al 31 dicembre 2006, i contratti delle venti unità di personale selezionate con bando pubblico dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del Programma operativo nazionale "Assistenza tecnica e azioni di sistema" (PON A.T.A.S.). Detto personale viene assegnato all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque. Per far fronte agli oneri di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, UPB 11.2.2.1.2, capitolo 442537, la spesa di 5.500 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

2. Al fine di garantire i servizi prestati dall'Ente di sviluppo agricolo, sono assicurate le garanzie occupazionali di 179 giornate lavorative nell'anno 2006 agli operai di cui all'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, assunti secondo le vigenti disposizioni in materia di collocamento, che nel triennio 2003-2005 abbiano prestato la propria opera alle dipendenze dell'Ente, ferme restando le modalità di utilizzo di detto personale ai sensi del comma 2 del citato articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 6.800 migliaia di euro annui, si provvede nell'esercizio finanziario 2006 con le disponibilità dell'UPB 2.3.2.6.5, capitolo 546403 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo; per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

3. A decorrere dall'1 gennaio 2006, i contratti stipulati dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, sono confermati con durata quinquennale. Ai predetti contratti ed ai contratti quinquennali stipulati dai lavoratori in attività socialmente utili con l'Amministrazione regionale si applicano il contratto collettivo regionale di lavoro e le voci stipendiali previste nelle relative tabelle. A decorrere dall'esercizio 2008, in coerenza con i contratti collettivi, si provvede annualmente con appositi stanziamenti, da iscrivere nella legge di approvazione del bilancio della Regione, per la dotazione separata relativa agli oneri salariali accessori. Le erogazioni a tal fine contrattualizzate per l'anno 2006 prioritariamente finalizzate all'erogazione di servizi di pubblico interesse per l'erogazione di servizi all'utenza, trovano conferma nelle disponibilità esistenti nel relativo esercizio finanziario; le erogazioni per l'anno 2007

in corso di contrattualizzazione trovano riscontro nei limiti degli stanziamenti a tale scopo vincolati in base ai contratti collettivi regionali di lavoro dell'area non dirigenziale, iscritti nel relativo esercizio finanziario. Ai fini dell'applicazione del presente comma, i contratti stipulati dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, con scadenza nel corso dell'anno 2005, vengono prorogati fino al 31 dicembre 2005. I contratti stipulati dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, con scadenza successiva al 31 dicembre 2005, possono essere risolti con effetto dalla predetta data.

4. I servizi ispettivi dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione provvedono a porre in essere gli adempimenti sanzionatori nei confronti degli enti inadempienti alle previsioni di cui all'articolo 74 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, segnalati dagli uffici provinciali del lavoro. Il trattamento economico dei lavoratori interessati alle procedure di cui agli articoli 74 e 75 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, viene regolarmente corrisposto, e, in caso di mancata prestazione delle ore, le stesse possono essere recuperate nei mesi successivi, fermo restando il limite orario di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468.

5. In caso di crisi aziendali, di area o di settore che non consentono il mantenimento dei livelli occupazionali di lavoratori stabilizzati in forza delle disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili presso soggetti privati, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione può erogare, nei limiti delle risorse assegnate al fondo unico per il precariato, istituito con l'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, i benefici previsti dalla normativa vigente per la stabilizzazione dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili. Per l'applicazione del presente comma è attivata apposita concertazione tra l'ufficio provinciale del lavoro, il datore di lavoro, l'ente interessato alle procedure di stabilizzazione e le organizzazioni sindacali aziendali dei lavoratori.

6. L'articolo 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, si applica, in quanto compatibile, anche nei confronti dei soggetti impegnati in progetti che prevedono l'erogazione di un assegno mensile per lo svolgimento di attività o esperienze lavorative. Il provvedimento di riconoscimento di tale stato viene adottato dall'ente in cui vengono rese le prestazioni da parte del lavoratore e comunicato all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti dei tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e dei piani di inserimento professionale dei giovani di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451, e dell'articolo 9-octies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modifiche ed integrazioni.».

— L'articolo 8 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, recante "Misure per la stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavori socialmente utili. Disposizioni varie.", così dispone:

«*Personale precario presso le Aziende di turismo, l'Azienda terme di Sciacca, gli Enti Parco e gli uffici della Corte dei conti.* — 1. Il personale in servizio con contratto di diritto privato di cui all'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e con contratto a termine di cui all'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, o impegnato in attività socialmente utili presso le Aziende provinciali per l'incremento turistico, presso le Aziende autonome soggiorno e turismo, al momento della soppressione delle aziende medesime, presso l'Azienda terme di Sciacca nonché presso gli Enti Parco e il Museo archeologico regionale di Centuripe rientra nei processi di stabilizzazione attivati dalla Regione.

2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione eroga direttamente agli Enti Parco le risorse finanziarie per le finalità di cui al comma 1, nonché le risorse necessarie alla stabilizzazione dei soggetti impegnati nelle attività socialmente utili per la fruizione della Cappella Palatina del Palazzo dei Normanni.

3. Il personale in atto applicato presso gli uffici della Corte dei conti per la Regione che ha stipulato contratti di collaborazione coor-

dinata e continuativa a seguito dei processi di stabilizzazione di lavoratori in attività socialmente utili nonché contratti di diritto privato di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito, ferma restando l'attuale assegnazione, nel contingente dei soggetti impegnati presso l'Amministrazione regionale destinatari delle misure di stabilizzazione a tempo determinato, nei limiti delle disponibilità del fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, con le ulteriori risorse impiegate per la stabilizzazione dei lavoratori utilizzati dall'Amministrazione regionale.».

Nota all'art. 2, comma 1, lett. g):

Il comma 13 dell'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.", soppresso dall'art. 9, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, così disponeva:

«Istituzione dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque. - 13. Per assicurare la necessaria continuità dell'azione amministrativa, in sede di prima attuazione, il personale utilizzato dal Commissario delegato per l'emergenza idrica e dal Soggetto attuatore di cui all'art. 2 dell'O.M. 28 giugno 2002, n. 3224, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa da almeno un anno alla data di approvazione della presente legge, nonché il personale con rapporto di consulenza da almeno sei mesi sempre alla data di approvazione della presente legge, viene assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale. Allo stesso compete il trattamento giuridico ed economico previsto, in relazione al titolo di studio posseduto, per i funzionari direttivi e per gli istruttori dal C.C.R.L. per il personale con qualifica non dirigenziale.».

Nota all'art. 2, comma 4:

L'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24, recante "Proroga di interventi per l'esercizio finanziario 2011. Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Proroga contratti del personale CEFPAS, enti parco, camere di commercio e consorzi ASI. - 1. Nelle more della definizione delle procedure di stabilizzazione da effettuare secondo le disposizioni previste dall'articolo 17, commi 10, 11 e 12, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modifiche ed integrazioni, il Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS), gli enti parco, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, i consorzi per le aree di sviluppo industriale, nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 28, e nell'articolo 14, commi 24-bis e 24-ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, possono prorogare sino al 31 dicembre 2012 i rapporti di lavoro a tempo determinato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni previste dal comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni non si applicano ai processi di stabilizzazione di cui al comma 1.».

Note all'art. 3, comma 1:

— I commi 10, 11 e 12 dell'articolo 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, recante "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini", così rispettivamente dispongono:

«Art. 17 - Enti pubblici: economie, controlli, Cortei dei conti. - 10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i comuni che, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si costituiscono in un'unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento di ventimila abitanti.

11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 10 del presente articolo nonché dal personale di cui all'articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012.».

— Per il comma 28 dell'articolo 9 e per i commi 24-bis e 24-ter dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.", vedi nota all'articolo 2, comma 1.

— L'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, recante "Norme per il personale dell'assistenza tecnica, dell'ESA, dei consorzi di bonifica e degli Enti parco. Disposizioni varie in materia di agricoltura.", così dispone:

«1. A decorrere dall'1 gennaio 1996 i consorzi di bonifica e di bonifica montana, qualora sussistano comprovate esigenze funzionali, sono autorizzati a stipulare rapporti di lavoro ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, avvalendosi preferibilmente dei contrattisti d'opera utilizzati nel triennio 1992-1994 per i fini istituzionali dei consorzi medesimi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicate con le modalità previste dal comma 6 dell'articolo 30 della legge regionale 29 maggio 1995, n. 45.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per ciascun anno 1996 e 1997.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con parte della spesa autorizzata per gli anni medesimi con l'articolo 36, comma 3, della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45.».

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 829

«Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2012 e disposizioni contabili».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Lombardo) su proposta dell'Assessore per l'economia, (Armao) il 9 dicembre 2011.

Trasmesso alla Commissione 'Bilancio' (II) il 12 dicembre 2011. Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 297 del 14 dicembre 2011, n. 299 del 19 dicembre 2011, n. 300 del 20 dicembre 2011, n. 302 del 21 dicembre 2011 e n. 303 del 22 dicembre 2011.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 303 del 22 dicembre 2011.
 Relatore: Savona.
 Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 310 del 28 dicembre 2011.
 Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 311 del 28 dicembre 2011.

(2012.1.9)017

DISPOSIZIONE 29 dicembre 2011, n. 168.

Criteri per la verifica della fattibilità e dell'utilità dei progetti di gestione sperimentali ex art. 3 dell'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti in Sicilia n. 151 del 14 novembre 2011.

IL SOGGETTO ATTUATORE
 DELL'UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO
 PER L'EMERGENZA RIFIUTI IN SICILIA
 (EX O.P.C.M. 9 LUGLIO 2010, N. 3887)

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2010, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza in ordine alla situazione di crisi socio-economico ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel territorio della Regione siciliana;

Vista l'ordinanza n. 3887 del 9 luglio 2010, recante "Disposizioni per l'emergenza nello smaltimento dei rifiuti nella Regione siciliana";

Visto l'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del 9 luglio 2010, n. 3887, che nomina il Presidente della Regione siciliana Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza nel settore dei rifiuti;

Visto l'art. 4 dell'ordinanza del 9 luglio 2010, n. 3887, che stabilisce che "Al fine di raggiungere un'adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti nella Regione siciliana, il Commissario delegato, previa verifica delle effettive esigenze legate alla gestione del ciclo dei rifiuti nel territorio regionale, è autorizzato: ad individuare e disporre la realizzazione degli interventi di immediato effetto, indispensabili per garantire al sistema regionale di gestione integrata dei rifiuti, nel suo complesso, un periodo di efficienza di durata sufficiente ad assicurare il raggiungimento di una condizione di funzionalità a regime, attraverso l'aumento dei livelli della raccolta differenziata, la diminuzione della quantità dei rifiuti da smaltire, le attività di recupero dei materiali e l'approntamento dei mezzi delle attrezzature occorrenti...(omissis)";

Visto l'art. 6, comma 2, dell'ordinanza del 9 luglio 2010, n. 3887, che stabilisce che "Nel caso di indisponibilità, anche temporanea, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti derivanti da qualsiasi causa, il Commissario delegato è autorizzato al ricorso ad interventi alternativi anche attraverso il diretto conferimento di incarichi ad altri soggetti idonei, a valere sulle risorse dei comuni interessati già destinate alla gestione dei rifiuti";

Visto l'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3887 del 9 luglio 2010 e l'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3899 del 24 settembre 2010, che elencano le disposizioni normative ed i relativi articoli che è possibile derogare, qualora se ne riscontri la necessità;

Vista la legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, e, in particolare, l'art. 19, recante "Disposizioni transitorie e finali";
 Vista la disposizione commissariale del 14 dicembre 2010, n. 28;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni e il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato lo stato di emergenza dichiarato nella Regione Sicilia con l'ordinanza sopra citata e al fine di scongiurare crisi nel sistema di gestione dei rifiuti in Sicilia, sino all'avvio operativo delle S.R.R. ai sensi dell'art. 6 e ss. della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9;

Vista l'ordinanza n. 151 del 10 novembre 2011 avente ad oggetto norme relative alla "Gestione integrata dei rifiuti";

Visto l'art. 3 dell'ordinanza n. 151 del 10 novembre 2011 che dispone al primo comma: "Il Commissario delegato, su proposta delle aggregazioni territoriali degli enti locali interessati e/o delle società o consorzi d'ambito esistenti, previa verifica del soggetto attuatore di cui all'art. 2 della presente ordinanza, approva i progetti gestionali sperimentali, contenenti gli obiettivi da perseguire per assicurare la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza in conformità ai parametri determinati con successivo provvedimento e garantendo un confronto tra i diversi modelli gestionali";

Ravvisata, altresì, la necessità di provvedere ad emanare il provvedimento di cui al comma 1, art. 3, dell'ordinanza n. 151/2011 contenente i "Criteri per la verifica della fattibilità e dell'utilità dei progetti di gestione sperimentali ex art. 3 dell'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti in Sicilia n. 151 del 14 novembre 2011 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 49 del 25 novembre 2011)";

Dispone:

Articolo unico

Il presente provvedimento contiene i criteri per la verifica della fattibilità e dell'utilità dei progetti di gestione sperimentali ex art. 3 dell'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti in Sicilia n. 151 del 14 novembre 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 49 del 25 novembre 2011.

1) Premessa

L'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti n. 151 del 10 novembre 2011 all'art. 3 (di seguito semplicemente "Ordinanza") dispone che "Il Commissario delegato, su proposta delle aggregazioni territoriali degli enti locali interessati e/o delle società o consorzi d'ambito esistenti, previa verifica del soggetto attuatore di cui all'articolo 2 della presente ordinanza, approva i progetti gestionali sperimentali, contenenti gli obiettivi da perseguire per assicurare la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza in conformità a parametri determinati con successivo provvedimento e garantendo un confronto tra i diversi modelli gestionali".

L'ordinanza attribuisce al soggetto attuatore il compito di verificare la fattibilità e l'utilità delle proposte di "progetti gestionali sperimentali" (di seguito "progetti"), sulla base degli obiettivi che si intendono perseguire affin-

ché possano essere assicurati, nella gestione integrata dei rifiuti, i criteri di efficienza, efficacia, economicità e di trasparenza. Trattasi di modelli organizzativi diversi da quello standard previsto dalla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9.

La verifica del soggetto attuatore sarà effettuata in conformità a criteri di selezione dei progetti che saranno distinti in requisiti di ammissibilità del progetto e criteri di valutazione del progetto così come di seguito descritti. Non saranno sottoposti alla valutazione i progetti privi dei necessari requisiti di ammissibilità.

La selezione delle proposte di gestione sperimentale, presentate ai sensi dell'ordinanza, sarà uniformata, in via generale, al rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 152/2006 nonché dalla legge 8 aprile 2010, n. 9, nella consapevolezza che la gestione integrata dei rifiuti urbani, soprattutto con riferimento alle proposte di progetti presentate dalle singole aggregazioni territoriali, dovrà essere organizzata tenendo presente la valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti tra gli appartenenti alle aggregazioni territoriali; il conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici; la ricognizione degli impianti di gestione dei rifiuti già realizzati e funzionanti oppure in fase di ultimazione; un'adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno del territorio inerente al progetto; il superamento di ogni possibile gestione integrata dei rifiuti basata sulla mera frammentazione territoriale della gestione esistente.

I soggetti che possono presentare proposta di progetti sono:

- a) società/consorzio d'ambito;
- b) aggregazione territoriale di enti locali;
- c) aggregazione territoriale di enti locali e società/consorzi d'ambito;
- d) pluralità di società/consorzio d'ambito.

I progetti dovranno essere presentati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del presente provvedimento e saranno valutati, secondo quanto previsto dall'ordinanza, sulla base dei parametri di seguito descritti, garantendo, tra l'altro, un confronto tra i diversi modelli gestionali proposti.

Il soggetto attuatore valuterà positivamente proposte di progetti che prevedono modelli gestionali alternativi che possano ottimizzare il processo di gestione integrata dei rifiuti purché l'attività gestionale venga svolta in linea agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente.

Non possono presentare proposte di progetti i singoli comuni, tranne Palermo, Catania e Messina.

Il progetto dovrà contenere la specifica degli obiettivi gestionali ed economici da raggiungere, la loro scansione temporale, le misure da adottare per il raggiungimento di tali obiettivi oltre alle modalità per il monitoraggio e la verifica della loro attuazione.

2) Requisiti di ammissibilità

Di seguito vengono riportati i requisiti di ammissibilità necessari ad ammettere il progetto alla successiva verifica da parte del soggetto attuatore come previsto dall'ordinanza.

Tali requisiti di ammissibilità saranno esplicitati in base alle possibili ipotesi di aggregazione:

- 1) società/consorzio d'ambito;
- 2) aggregazione territoriale di enti locali;

3) aggregazione territoriale di enti locali e società/consorzi d'ambito;

4) pluralità di società/consorzio d'ambito.

2.1) *Ipotesi di progetto sperimentale territoriale proposto dalla società/consorzio d'ambito*

La proposta dovrà essere presentata in forma di deliberazione di assemblea dei soci della società/consorzio d'ambito che, a maggioranza prevista dai vigenti statuti, indichi espressamente la volontà dei soci a proporre il progetto.

La deliberazione contenente la proposta dovrà, inoltre, contenere l'impegno di ciascun rappresentante degli enti locali soci a prevedere la copertura finanziaria pro quota dei costi previsti nel progetto all'interno dei bilanci del proprio ente ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 comma 17 della legge regionale n. 19/2005.

2.2) *Ipotesi di progetto sperimentale territoriale proposto dalla aggregazione territoriale di enti locali*

La proposta dovrà essere presentata dal comune capofila dell'aggregazione che si identifica con il comune avente il maggior numero di abitanti o, in alternativa, individuato con altro criterio unanimemente motivato e condiviso, e dovrà contenere le delibere di adesione all'aggregazione da parte degli organi competenti di ciascun ente costituente l'aggregazione.

Ciascuna deliberazione di adesione all'aggregazione territoriale dovrà indicare espressamente la volontà dell'ente ad aderire ed accettare il progetto nonché la delega concessa all'ente locale capofila ad agire per tutti gli adempimenti conseguenziali.

La delibera di adesione di ciascun ente locale dovrà inoltre contenere l'impegno a prevedere la copertura finanziaria pro quota dei costi previsti nel progetto, all'interno del proprio bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 comma 17 della legge regionale n. 19/2005.

Oltre alle delibere citate alla proposta del comune capofila dovrà essere allegata la delibera di assemblea della società/consorzio d'ambito a cui appartenevano i comuni che si aggregano. Tale delibera dovrà attestare il nulla osta alla fuoriuscita degli enti locali oltre ad esplicitare le modalità per il trasferimento del ramo d'azienda secondo le norme contenute dall'art. 2112 del codice civile o altre modalità e dovrà contenere l'impegno a definire i rapporti di credito/debito inerente la fase di liquidazione ai sensi delle legge 8 aprile 2010, n. 9.

Resta inteso che la possibilità concessa alle aggregazioni di enti locali di poter proporre progetti potrà essere presa in considerazione esclusivamente nel caso di continuità territoriale tra gli enti locali stessi.

2.3) *Ipotesi di progetto sperimentale territoriale proposto dall'aggregazione di enti locali e società/consorzio d'ambito*

La proposta dovrà essere presentata dalla società/consorzio d'ambito che assume le funzioni di ente capofila del nuovo raggruppamento e dovrà contenere le delibere di adesione degli organi competenti di ciascun ente che intende aderire alla nuova aggregazione (compresa la delibera della società/consorzio d'ambito). Ciascuna delibera dovrà indicare espressamente la volontà dell'ente ad aderire al progetto oltre alla delega rilasciata alla società/consorzio d'ambito ad agire per conto dello stesso ente locale per tutti gli adempimenti conseguenziali.

La delibera della società/consorzio d'ambito dovrà inoltre contenere l'impegno di ciascun rappresentante dei soci, vecchi e nuovi, a prevedere la copertura finanziaria pro quota dei costi previsti nel progetto all'interno dei bilanci del proprio ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 comma 17 della legge regionale n. 19/2005.

La delibera di ciascun ente locale che si aggrega al nuovo raggruppamento dovrà inoltre contenere l'impegno a prevedere la copertura finanziaria pro quota dei costi previsti nel progetto all'interno del proprio bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 comma 17 della legge regionale n. 19/2005.

Oltre alle delibere citate, alla proposta dovrà essere allegata la deliberazione di assemblea della società/consorzio d'ambito di provenienza dell'ente locale, che dovrà contenere il nulla osta alla fuoriuscita del/degli ente/i locale/i ed esplicitare le modalità per il trasferimento del ramo d'azienda secondo le norme contenute dall'art. 2112 del codice civile e dovrà contenere l'impegno a definire i rapporti di credito/debito inerente la fase di liquidazione ai sensi della legge 8 aprile 2010, n. 9.

Resta inteso che la possibilità concessa alla nuova aggregazione società/consorzio d'ambito - ente locale di presentare progetti potrà essere presa in considerazione esclusivamente nel caso di continuità territoriale tra le parti.

2.4) *Ipotesi di progetto sperimentale territoriale proposto da pluralità di società/consorzio d'ambito*

La proposta dovrà essere presentata dalla società/consorzio d'ambito che assume le funzioni di organismo capofila del nuovo raggruppamento e dovrà contenere le delibere di adesione al nuovo raggruppamento da parte degli organi competenti di ciascuna società/consorzio d'ambito (compreso l'ente capofila). Ciascuna delibera dovrà indicare espressamente la volontà della società/consorzio d'ambito ad aderire al progetto oltre alla delega all'ente capofila ad agire per conto dello stesso società d'ambito per tutti gli adempimenti conseguenziali.

La delibera di ciascuna società/consorzio d'ambito contenente dovrà inoltre contenere l'impegno di ciascun rappresentante degli enti locali soci a prevedere la copertura finanziaria pro quota dei costi previsti nel progetto all'interno dei bilanci del proprio ente ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 17, della legge regionale n. 19/2005.

Resta inteso che la possibilità concessa alle società/consorzio d'ambito di potere proporre progetti congiunti potrà essere presa in considerazione esclusivamente nel caso di continuità territoriale tra la società/consorzi d'ambito.

3) **Criteri di valutazione**

Di seguito vengono riportati i criteri di valutazione a cui occorrerà conformarsi per la verifica dei progetti da parte del soggetto attuatore come previsto dall'ordinanza.

Tali criteri di valutazione saranno esplicitati in base alle possibili ipotesi di aggregazione:

- 1) società/consorzio d'ambito;
- 2) aggregazione territoriale di enti locali;
- 3) aggregazione territoriale di enti locali e società/consorzi d'ambito;
- 4) pluralità di società/consorzio d'ambito.

La valutazione dei progetti presentati si basa su un criterio comparativo che analizza la situazione dello stato di fatto in base alle performance storiche negli ultimi tre

esercizi (ad es. risultati raggiunti, qualità e continuità del servizio, capacità gestionale, uso di adeguati strumenti di gestione, capacità di spesa, ecc.) relative ai territori interessati dal progetto gestionale e la situazione prospettata all'interno delle ipotesi gestionali delle nuove aggregazioni sperimentali. Sarà inoltre data particolare importanza anche ad alcuni aspetti generali che verranno di seguito indicati quali la coerenza interna ed esterna del progetto, la chiarezza espositiva, la completezza ed univocità delle informazioni fornite, ecc.

Essendo principio ispiratorio della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 superare lo stato di frammentazione attualmente esistente, saranno pertanto valutate positivamente le proposte di progetti che prevedano l'accorpamento di più società/consorzi d'ambito esistenti e/o più comuni che posseggano territori omogenei dal punto di vista demografico, geomorfologico, urbanistico, tali da potere rappresentare un possibile ambito territoriale ottimale.

3.1) *Ipotesi di progetto sperimentale territoriale proposto dalla società/consorzio d'ambito*

3.1.1) **Aspetti generali**

Nel progetto dovrà essere posta particolare attenzione ai seguenti aspetti di validità generale che dovranno accompagnare l'intera proposta progettuale sia con riferimento all'analisi dello stato di fatto sia con riferimento alla prospettiva progettuale.

- Chiarezza espositiva soprattutto con riferimento alla definizione degli obiettivi progettuali.
- Completezza ed univocità delle informazioni fornite nella proposta di progetto di gestione sperimentale.
- Adeguatezza della proposta progettuale soprattutto con riferimento alle risorse economiche, umane e strumentali pianificate nella ipotesi progettuale.
- Presenza e validità degli strumenti che si intendono adottare per il monitoraggio e valutazione in itinere delle attività e per la diffusione dei risultati conseguiti.
- Coerenza interna. Questo criterio si compone di due aspetti, ovvero la coerenza con la normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento e la coerenza tra gli strumenti adottati e gli obiettivi della proposta progettuale, al fine del raggiungimento di una gestione integrata dei rifiuti efficiente, efficace, economica e trasparente anche in relazione alla pianificazione regionale in materia di rifiuti. Quest'ultimo aspetto può essere rappresentato complessivamente (ossia come coerenza complessiva di tutti gli aspetti progettuali quali analisi del contesto, obiettivo progettuale, definizione dei destinatari, obiettivi, risorse umane e strumentali mobilitate, implementazione delle fasi progettuali).
- Coerenza esterna. Il progetto gestionale sperimentale dovrà prevedere un esame del contesto ambientale di riferimento in relazione soprattutto ai requisiti, alle caratteristiche e ai bisogni dei destinatari delle azioni. Si evidenzia come la coerenza esterna costituisca un elemento di valutazione particolarmente importante soprattutto in interventi in cui non si può prescindere dal mettere in rapporto il contesto di riferimento con le finalità dell'intervento.
- Adeguatezza delle metodologie e delle tecnologie rispetto agli obiettivi da raggiungere.
- Sostenibilità della proposta anche in relazione alle risorse potenzialmente disponibili.

- Azioni volte al miglioramento della trasparenza amministrativa.
- Predisposizione di bilancio sociale.
- Adozione di tecnologie ecosostenibili.
- Acquisti verdi.
- Adozione di azioni volte a prevenire il rischio delle infiltrazioni di tipo mafioso o comunque riconducibili alla criminalità organizzata, delle disposizioni del protocollo di legalità della Regione siciliana del 12 luglio 2005.

3.1.2) Analisi dello stato di fatto

Aspetti tecnici

Nel progetto dovrà essere posta particolare attenzione nella descrizione dello stato di fatto, tenendo conto di quanto di seguito riportato:

- dati relativi al piano d'ambito anche con riferimento agli aspetti inerenti le approvazioni tecnico amministrative previste dalla normativa vigente;
 - contenuto della carta dei servizi qualora esistente;
 - dati demografici, territoriali, geomorfologici, urbanistici con indicazione delle utenze domestiche e non;
 - modalità di affidamento del servizio;
 - attuazione dei piani di comunicazione;
 - modalità di coinvolgimento delle amministrazioni comunali nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi di gestione del servizio ad esempio mediante la previsione di erogazioni di premialità ai comuni sulla scorta del raggiungimento nel territorio comunale delle percentuali minime di R.D. previste dalla normativa vigente;
 - continuità nello svolgimento del servizio con specifica indicazione del periodo e delle motivazioni di eventuali interruzioni nello svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
 - modalità di coinvolgimento dei cittadini nel raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata ad esempio mediante la possibilità per tutti i cittadini di ricevere idonei strumenti finalizzati a dimostrare l'effettiva intercettazione del rifiuto raccolto presso la singola utenza servita (Porta a porta convenzionato);
 - interventi finalizzati ad agevolare la totale copertura dei costi del servizio;
 - livello percentuale di copertura dei costi del servizio attraverso la riscossione della TARSU o della TIA;
 - predisposizione di procedure per il customer satisfaction;
 - descrizione dettagliata delle modalità di svolgimento dei servizi resi, distinti per tipologia (es. raccolta differenziata della frazione merceologica plastica, spazzamento manuale, etc.) con indicazione specifica delle risorse umane, strumentali ed impiantistiche utilizzate. In particolare per quanto riguarda la dotazione impiantistica occorrerà specificare il numero di impianti di trattamento della frazione umida, il numero degli impianti di trattamento della frazione secca, il numero di discariche di rifiuti solidi urbani, il numero di centri di raccolta per abitante servito, il numero di centri di raccolta R.A.E.E. per abitante servito e il numero di discariche degli inerti. Per ciascuna tipologia di impianto occorrerà precisarne la produttività di trattamento autorizzata ovvero la capienza residua autorizzata. Dovrà inoltre essere specificatamente indicato se trattasi di impianti autorizzati e funzionanti, realizzati e non ancora funzionanti, in costruzione o in fase di autorizzazione;

- percentuale di raccolta differenziata conseguita dalla società/consorzio d'ambito distinta anche per i singoli comuni. In entrambi i casi occorrerà anche specificare le frazioni merceologiche intercettate distinte per codice C.E.R.;
- percentuale di recupero di materia conseguita dalla società/consorzio d'ambito distinta anche per i singoli comuni;
 - quantità di R.U.B. (Rifiuto urbano biodegradabile) sottratto allo smaltimento in discarica espressa in [kg/(abxanno)];
 - percentuale di frazione umida (frazione organica e verde) trattata;
 - rapporto tra il personale impegnato nella gestione integrata dei rifiuti e la quantità di rifiuti prodotti nell'A.T.O. espressa in [numero addetti/t];
 - interventi volti all'innovazione tecnologica secondo le migliori tecniche disponibili;
 - metodologie e processi adottati per il controllo e il monitoraggio della gestione;
 - analisi e metodologie adottate per il monitoraggio del ciclo di vita del rifiuto e per la riduzione delle interferenze con l'ambiente circostante (aria, acqua, suolo);
 - interventi realizzati in coerenza con il QSN 2007 – 2013 – Piano di azione Regione siciliana – Obiettivo di servizio III – “Tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, in relazione al sistema di gestione dei rifiuti urbani”. In particolare relativamente agli indicatori che misurano il raggiungimento dell'obiettivo III, che riguardano: S.7 “rifiuti urbani smaltiti in discarica”; S.8 “raccolta differenziata dei rifiuti urbani”; S.9 “quantità di frazione umida trattata in impianti di compostaggio per la produzione di compost di qualità”. Significando che per ogni indicatore al 2013 un target vincolante;
 - certificazioni di qualità acquisite.

Aspetti economico-finanziari

Nel progetto dovrà essere posta particolare attenzione nella descrizione dei seguenti elementi:

- estremi di approvazione dei bilanci consuntivi degli ultimi tre esercizi evidenziando i seguenti costi:
 - costo totale della produzione;
 - costo acquisto materiali di consumo e attrezzature;
 - costo per servizi con specifica distinzione dei costi relativi allo smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani, eventuali costi relativi al nolo, eventuali costi relativi al personale esterno;
 - costo per godimento beni di terzi (eventuali affitti di immobili e eventuali noli a freddo mezzi);
 - costo del personale;
 - ammortamento beni mobili ed immobili;
 - oneri finanziari;
 - ammontare degli investimenti specificando l'oggetto e la fonte di finanziamento (in particolare automezzi, attrezzature, impianti, ecc.);
 - valore della produzione con specifico riferimento dei proventi provenienti dai consorzi di filiera;
 - indicazione del patrimonio netto della società/consorzio d'ambito con il dettaglio delle voci che lo compongono;
 - ammontare totale dei debiti verso fornitori;
 - ammontare totale dei crediti verso clienti;
- analisi finanziaria del bilancio. Il progetto dovrà indicare la specifica degli indici di bilancio, per l'esame della capacità economica/finanziaria/patrimoniale delle

società/consorzi d'ambito proponenti. In particolare dovranno essere indicati:

— redditività del capitale proprio (c.d. ROE) [Risultato netto rettificato/Capitale netto + distribuzione utile di esercizio + attribuzione a fondo dell'utile di esercizio];

— redditività del capitale investito (c.d. ROA) [Utile corrente + Oneri finanziari netti/Attivo netto];

— rapporto di indebitamento (c.d. leverage) [Attivo netto/Capitale netto distribuzione utile di esercizio + attribuzione a fondo dell'utile di esercizio];

— risultato netto rettificato [Risultato netto rettificato/Utile corrente + Oneri finanziari netti];

— margine sui ricavi (c.d. ROS) [Utile corrente + Oneri finanziari netti/Ricavi netti di esercizio];

— Rotazione del capitale investito (c.d. turnover) [Ricavi netti di esercizio/Attivo netto];

— valore aggiunto pro-capite [Valore della produzione/N. dipendenti];

— costo del lavoro pro-capite [costo totale della produzione/N. dipendenti];

— giorni di credito ai clienti [(Crediti comm. a lungo termine + Crediti commerciali a breve termine + circolazione cambiaria/ricavi netti d'esercizio) x 360];

— dipendenza dalle aziende di credito [debiti finanziari a breve termine v. banche e altri istituti/ricavi netti d'esercizio];

— tasso di incidenza degli oneri finanziari sulla gestione tipica [oneri finanziari/margine operativo lordo];

— l'analisi finanziaria di cui sopra dovrà riguardare i bilanci consuntivi degli ultimi tre esercizi, approvati dalla società/consorzio d'ambito;

• elementi di costo parametrati:

— costo globale del servizio;

— costo globale per tonnellata di rifiuto prodotto nella società/consorzio d'ambito;

— costo globale per abitante residente (in base all'ultimo aggiornamento dei dati I.S.T.A.T.) riferito alla società/consorzio d'ambito;

— costo globale del personale (sia diretto che indiretto) riferito alle tonnellate di rifiuti prodotti;

— costi indiretti;

— costi indiretti¹ riferiti ai costi globali;

— costo globale di smaltimento in discarica;

— costo globale per il recupero della frazione differenziata;

— rapporto tra il costo globale per il recupero della frazione differenziata e il costo globale dello smaltimento in discarica;

— rapporto tra il costo globale della sicurezza riferito al numero di personale operativo;

— rapporto tra il costo globale del carburante riferito alle tonnellate di rifiuto prodotto;

— rapporto tra il costo globale delle manutenzioni riferito alle tonnellate di rifiuto prodotto;

— rapporto tra il personale impegnato direttamente nella gestione integrata dei rifiuti (c.d. personale opera-

tivo) e la quantità di rifiuti prodotti nella società/consorzio d'ambito;

— rapporto tra i trasferimenti effettuati dai comuni e il costo globale del servizio (grado di copertura dei costi).

Tutti i dati contenuti nell'analisi dello stato di fatto dovranno essere rappresentati in modo da consentire una più facile e puntuale comparazione con i dati indicati all'interno della prospettiva di progetto e dovranno riferirsi agli ultimi tre esercizi della società/consorzio d'ambito.

3.1.3) Analisi della prospettiva progettuale

Il progetto, oltre a contenere la descrizione dettagliata del modello gestionale che si vuole adottare per il raggiungimento degli obiettivi fissati, dovrà contenere inoltre la descrizione delle fasi temporali in cui si articola, dalla situazione attuale fino alla situazione a regime oltre alla descrizione dettagliata delle singole fasi tenendo conto di quanto previsto all'art. 10, comma 3, punto e), della legge 8 aprile 2010, n. 9.

Aspetti tecnici

Nel progetto dovrà essere posta particolare attenzione a quanto indicato nel superiore paragrafo, evidenziando in particolare modo gli aspetti migliorativi e innovativi del progetto, rispetto allo stato di fatto, secondo quanto di seguito riportato:

• dati relativi al progetto anche con riferimento agli aspetti inerenti le approvazioni tecnico-amministrative previste dalla normativa vigente;

• contenuto del nuovo schema di contratto di servizio e della carta dei servizi;

• dati demografici, territoriali, geomorfologici, urbanistici con indicazione delle utenze domestiche e non;

• modalità di affidamento del servizio;

• interventi finalizzati a migliorare la comunicazione pubblica;

• modalità di coinvolgimento delle amministrazioni comunali nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi di gestione del servizio;

• modalità di coinvolgimento dei cittadini nel raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;

• interventi finalizzati ad agevolare la totale copertura dei costi del servizio;

• livello percentuale di copertura dei costi del servizio attraverso la riscossione della TARSU o della TIA con eventuale ipotesi di rimodulazione tariffaria;

• predisposizione di procedure per il customer satisfaction;

• descrizione dettagliata delle modalità di svolgimento dei servizi previsti, distinti per tipologia (es. raccolta differenziata della frazione merceologica plastica, spazzamento manuale, etc.) con indicazione specifica delle risorse umane, strumentali ed impiantistiche utilizzate. In particolare per quanto riguarda la dotazione impiantistica occorrerà specificare il numero di impianti di trattamento della frazione umida, il numero degli impianti di trattamento della frazione secca, il numero di discariche di rifiuti solidi urbani, il numero di centri di raccolta per abitante servito, il numero di centri di raccolta R.A.E.E. per abitante servito e il numero di discariche degli inerti. Per ciascuna tipologia di impianto occorrerà precisarne la produttività di trattamento autorizzata ovvero la capienza residua autorizzata. Dovrà inoltre essere specificatamente indicato se trattasi di impianti autorizzati e funzionanti,

¹ Per "costi indiretti" si intendono tutti gli oneri sostenuti dalla società/consorzio d'ambito con esclusione dei seguenti costi: personale addetto alla raccolta sia della frazione merceologica residua che della raccolta differenziata e ai servizi di igiene urbana, compreso tutto il personale tecnico-amministrativo addetto alla gestione del servizio; il conferimento e lo smaltimento in discarica; l'eventuale nolo di automezzi e attrezzature per lo svolgimento delle raccolte e dello spazzamento; carburanti, manutenzione ed assicurazione degli automezzi; sicurezza dei lavoratori e igiene sui luoghi di lavoro; acquisto di attrezzature e automezzi nonché i costi per investimenti e per la gestione dell'impiantistica. Nell'eventualità di servizio esternalizzato vanno desunti tutti i costi riferibili al ristoro dello stesso alla ditta appaltatrice.

realizzati e non ancora funzionanti, in costruzione o in fase di autorizzazione ovvero previsti in progetto;

- percentuale di raccolta differenziata prevista dalla società/consorzio d'ambito distinta anche per i singoli comuni. In entrambi i casi occorrerà anche specificare le frazioni merceologiche che si prevede di intercettare distinte per codice C.E.R.;
- percentuale di recupero di materia che si intende conseguire dalla società/consorzio d'ambito distinta anche per i singoli comuni;
- quantità di R.U.B. (Rifiuto urbano biodegradabile) di progetto che si prevede di sottrarre allo smaltimento in discarica espressa in [kg/(abxanno)];
- percentuale di frazione umida (frazione organica e verde) che si prevede di trattare;
- rapporto tra il personale previsto, impegnato nella gestione integrata dei rifiuti e la quantità di rifiuti prodotti nell'A.T.O. espresso in [numero addetti/t];
- interventi previsti, volti all'innovazione tecnologica secondo le migliori tecniche disponibili;
- metodologie e processi previsti per il controllo e il monitoraggio della gestione;
- analisi e metodologie previste per il monitoraggio del ciclo di vita del rifiuto e per la riduzione delle interferenze con l'ambiente circostante (aria, acqua suolo);
- interventi previsti, da realizzare in coerenza con il QSN 2007 – 2013 – Piano di azione Regione siciliana – Obiettivo di servizio III – “Tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, in relazione al sistema di gestione dei rifiuti urbani”;
- previsione di acquisizione di nuove certificazioni di qualità.
- cronoprogramma di attuazione degli interventi.

Aspetti economico-finanziari

Nel progetto dovrà essere posta particolare attenzione a quanto indicato nel paragrafo introduttivo, evidenziando in particolar modo gli aspetti migliorativi e innovativi del progetto, rispetto allo stato di fatto, secondo quanto di seguito riportato:

- budget economico in relazione al cronoprogramma di attuazione degli interventi, evidenziando i seguenti costi:
 - costo totale della produzione;
 - costo acquisto materiali di consumo e attrezzature;
 - costo per servizi con specifica distinzione dei costi relativi allo smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani, eventuali costi relativi al nolo, eventuali costi relativi al personale esterno;
 - costo per godimento beni di terzi (eventuali affitti di immobili e eventuali noli a freddo mezzi);
 - costo del personale;
 - ammortamento beni mobili;
 - oneri finanziari;
 - ammontare degli investimenti specificando l'oggetto e la fonte di finanziamento (in particolare automezzi, attrezzature, impianti, ecc.);
 - valore della produzione con specifico riferimento dei proventi provenienti dai consorzi di filiera;
- piano finanziario. Il progetto dovrà contenere l'indicazione delle possibili interferenze economico-finanziarie rispetto allo stato attuale della società/consorzio d'ambito. L'obiettivo dell'analisi del piano finanziario è quello di individuare gli aspetti migliorativi rispetto la situazione pregressa.

In particolare dovranno essere indicati:

- margine sui ricavi;
- valore aggiunto pro-capite;
- costo del lavoro pro-capite;
- elementi di costo parametrici:
 - costo globale previsto;
 - costo globale previsto per tonnellata di rifiuto da intercettare nella società/consorzio d'ambito;
 - costo globale previsto per abitante residente (in base all'ultimo aggiornamento dei dati I.S.T.A.T.) riferito alla società/consorzio d'ambito;
 - costo globale previsto del personale (sia diretto che indiretto) riferito alle tonnellate di rifiuti prodotti;
 - costi indiretti previsti;
 - costi indiretti² previsti riferiti ai costi globali;
 - costo globale previsto per lo smaltimento in discarica;
 - costo globale previsto per il recupero della frazione differenziata;
 - rapporto tra il costo globale previsto per il recupero della frazione differenziata e il costo globale previsto per lo smaltimento in discarica;
 - rapporto tra il costo globale previsto della sicurezza riferito al numero di personale operativo;
 - rapporto tra il costo globale previsto del carburante riferito alle tonnellate di rifiuto da intercettare;
 - rapporto tra il costo globale previsto delle manutenzioni riferito alle tonnellate di rifiuto da intercettare;
 - rapporto tra il personale previsto, impegnato direttamente nella gestione integrata dei rifiuti (c.d. personale operativo) e la quantità di rifiuti da intercettare nella società/consorzio d'ambito;
 - indicazione del grado di copertura dei costi globali previsti, con specifica indicazione della percentuale di copertura del costo globale attribuita ai trasferimenti comunali.

Tutti i dati contenuti nell'analisi della prospettiva progettuale dovranno essere rappresentati in modo da consentire una più facile e puntuale comparazione con i dati indicati all'interno della analisi dello stato di fatto e dovranno riferirsi a tutto l'arco temporale di previsione progettuale.

3.2) Ipotesi di progetto sperimentale territoriale proposto dall'aggregazione territoriale di enti locali

3.3) Ipotesi di progetto sperimentale territoriale proposto dall'aggregazione di enti locali e società/consorzio d'ambito

In tali ipotesi l'analisi comparativa storica e di prospettiva progettuale, di cui al suddetto punto 3.1), andrà effettuata, nelle parti compatibili, per le porzioni di territorio interessate dal progetto. In conseguenza di ciò, nella redazione del progetto, ai fini di una più corretta valutazione, occorrerà prestare particolare attenzione nell'evidenziare le possibili interferenze sia tecniche, sia economico-finanziarie, sia di carattere amministrativo, sia di

² Per “costi indiretti” si intendono tutti gli oneri sostenuti dalla società/consorzio d'ambito con esclusione dei seguenti costi: personale addetto alla raccolta sia della frazione merceologica residua che della raccolta differenziata e ai servizi di igiene urbana, compreso tutto il personale tecnico-amministrativo addetto alla gestione del servizio; il conferimento e lo smaltimento in discarica; l'eventuale nolo di automezzi e attrezzature per lo svolgimento delle raccolte e dello spazzamento; carburanti, manutenzione ed assicurazione degli automezzi; sicurezza dei lavoratori e igiene sui luoghi di lavoro; acquisto di attrezzature e automezzi nonché i costi per investimenti e per la gestione dell'impiantistica. Nell'eventualità di servizio esternalizzato vanno desunti tutti i costi riferibili al ristoro dello stesso alla ditta appaltatrice.

carattere normativo tese ad evitare incompatibilità gestionali con la società/consorzio d'ambito di appartenenza.

In particolare dovrà essere assicurata la continuità del servizio di gestione integrata del servizio.

3.4) *Ipotesi di progetto sperimentale territoriale proposto da pluralità di società/consorzio d'ambito*

In tali ipotesi l'analisi comparativa storica e di prospettiva progettuale, di cui al punto 3.1), andrà effettuata, per entrambi i territori delle società/consorzi d'ambito interessate dal progetto. In conseguenza di ciò, nella redazione del progetto, ai fini di una più corretta valutazione, occorrerà prestare particolare attenzione nell'evidenziare le possibili interferenze sia tecniche, sia economico-finanziarie, sia di carattere amministrativo, sia di carattere normativo tese ad evitare incompatibilità gestionali.

In particolare dovrà essere assicurata la continuità del servizio di gestione integrata del servizio.

4) **Conclusioni**

In tutte le ipotesi di progetto dovrà comunque essere garantita la continuità del servizio in ogni fase procedurale e in tutti i territori interessati al fine di evitare l'interruzione del pubblico servizio che determinerebbe eventuali emergenze igienico-sanitarie.

In caso di approvazione del progetto di gestione sperimentale il soggetto attuatore procederà periodicamente alla verifica dello stato di attuazione e sulla congruenza del progetto stesso.

L'attività di verifica in itinere si baserà su specifici report riguardanti il controllo di gestione interno e il controllo di qualità del servizio sperimentale.

In caso di accertata difformità o di indisponibilità, anche parziale, del servizio di gestione integrata dei rifiuti ad opera del soggetto sperimentale, il soggetto attuatore provvederà a dare opportuna comunicazione al Commissario delegato per l'emergenza rifiuti proponendo azione

di responsabilità in danno nei confronti dei soggetti proponenti il progetto sperimentale.

Inoltre, ogni fase gestionale del progetto sperimentale sarà sottoposta a verifica da parte del soggetto attuatore che, nel caso di accertata incongruenza gestionale rispetto alle previsioni progettuali che dovesse causare situazioni di emergenza sanitaria o irregolare svolgimento del servizio, provvederà a darne opportuna segnalazione al Commissario delegato per l'emergenza rifiuti il quale interverrà per gli opportuni provvedimenti in danno ai comuni interessati con facoltà di interrompere l'attività di gestione prevista nel progetto sperimentale approvato.

In caso di approvazione del progetto di gestione sperimentale i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti continueranno a svolgere, nei termini di legge, le competenze attribuite in conformità a quanto contenuto all'art. 5 dell'ordinanza.

Resta inteso che tutte le attività poste in essere dal "soggetto sperimentale ex art. 3 dell'ordinanza" dovranno essere improntate ai principi di legalità e trasparenza previsti dall'ordinamento giuridico esistente, soprattutto al fine di prevenire il rischio delle infiltrazioni di tipo mafioso o comunque riconducibili alla criminalità organizzata.

A tal fine tutti i soggetti cui sarà approvato il progetto sperimentale dovranno aderire al protocollo di legalità della Regione siciliana del 12 luglio 2005.

In ultimo si precisa che al progetto dovrà essere allegata una relazione sintetica riepilogativa dei dati più significativi necessari alla valutazione del progetto sperimentale presentato sulla base di quanto contenuto nel presente provvedimento.

Palermo, 29 dicembre 2011.

MICHELON

(2012.1.7)119

COPIA TRATTA DAL SERVIZIO
NON VALIDA PER LA COPIA

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21; Tuttolomondo Anna - quadrivio Spinasantà, 4.	MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; "Calysa" di Castorina G.na & C. - via Resistenza Partigiana, 180/E.
ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; "Di Leo Business" s.r.l. - corso VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.	NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).	PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Campolo" di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria "Ausionia" di Argento Sergio - via Ausionia, 70/74; Libreria Flaccovio Salvatore Fausto s.a.s. - piazza V. E. Orlando, 15/19; Libreria Cartoleria Mercurio - Licam s.r.l. - piazza Don Bosco, 3; Cotroneo s.a.s. di Cotroneo Antonio e Giovanni & C. - Stazione Centrale F.S. (interno); Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di Strocchio Agostino - via Catania, 13.	PARTINICO - "Alfa & Beta" s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Imerio, 12/5.	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.	PORTO EMPEDOCLE - MR di Matriona Giacinto & Matriona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.	SAN FILIPPO DEL MELA - "Di tutto un po'" di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.	SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat - piazza Roma, 18/15.	SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.
FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.	SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetto - corso Vittorio Emanuele, 21.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Rocco Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.	SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.	SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
MAZARA DEL VALLO - "Flli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.	
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.	
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.	
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.	

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2012

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale		
— annuale	€	81,00
— semestrale	€	46,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:		
— soltanto annuale	€	208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€	1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€	1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€	23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€	1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€	1,15

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€	202,00
Abbonamento semestrale	€	110,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€	4,00
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€	1,15

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata	€	0,18
--	---	------

Per l'estero, i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati.

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato a mezzo **bollettino postale** sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale del versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagiro o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione della *Gazzetta* entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45.



TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO € 2,30

